

TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

R.G. n. [REDACTED]/2025

IL GIUDICE DELEGATO

Letti gli atti del procedimento introdotto ex art. 70 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza da (in seguito C.C.I.I.) da Massimino [REDACTED];

vista la completezza della documentazione allegata;

ritenuto che il ricorso presenta le condizioni di ammissibilità previste dalla legge;

letto l'art. 70 C.C.I.I.

DISPONE

che l'OCC provveda alla pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale di Napoli o del Ministero della Giustizia e che sia data comunicazione ai creditori prevista dall'art. 70, comma 1, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione di questo provvedimento a cura dell'OCC (i creditori, ai sensi del comma 2 della predetta norma, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, comunicheranno all'OCC un indirizzo di posta elettronica);

AVVERTE

che i creditori, ex art. 70, comma 3, nel termine di giorni 20 dal ricevimento della predetta comunicazione, potranno presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dall'OCC (l'indirizzo sarà indicato nella comunicazione);

DISPONE

che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice proponendo le eventuali notifiche che ritenga necessarie;

DISPONE ALTRESI'

vista l'istanza del debitore, il divieto di avviare o di proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Così deciso in data 25 settembre 2025

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
in conformità al Testo coordinato e integrato del D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 – Codice della
Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. n. 155 del 19.10.2017 -
D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII come da correttivo D.lgs. 83/2022
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

PREMESSA

- Presupposti di ammissibilità
- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (art. 67 lettera a) CCII)
- Tabella elenco passività
- Situazione personale e familiare
- Attivo
- Spese di sostentamento
- indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 numero 1 CCII)
- Esposizione Debitoria Dettagliata
- Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 numero 4 CCII)
- Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 numero 2 CCII)
- Sulla proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti
- Valutazione dell'alternativa liquidatoria – Convenienza del Piano
- Sulla valutazione del merito creditizio dei creditori
- Analisi della pendenza di procedure giudiziarie
- Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (art. 67 lettera c) CCII)
- Analisi della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
- Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 numero 3 CCII)

La sottoscritta avv. Ersilia Sibilio c.f. SBLRSL72R50F839I con studio in Napoli alla via Santa Brigida, 64 - Tel/fax:0815528437PEC: ersiliasibilio@avvocatinapoli.legalmail.it iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli, il 22.10.2024 è stata nominata Gestore della crisi di sovraindebitamento dall'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con protocollo n. 65/2024(all.1) per la procedura che vede debitore la signora MASSIMINO Immacolata [REDACTED] c.f. MSSMCL60P60F839T [REDACTED] res.te [REDACTED]

Premesso che

- la sig.ra Massimino Immacolata trovandosi nella condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. a), b), c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII come da correttivo D.lgs. 83/2022 il 10.10.2024 depositava, per il tramite del proprio legale/advisor avv. Monica MANDICO, istanza di nomina di un Gestore presso l'OCC COA NAPOLI ai fini dell'attivazione della procedura di sovraindebitamento prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e Insolvenza
- l'Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento –OCC COA di Napoli, il 22.10.2024, designava quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

crisi da sovraindebitamento l'Avv. Ersilia Sibilio;

- visti i compiti assegnati, il Gestore chiedeva l'accesso ai dati contenuti negli archivi di Comune di Napoli, Regione Campania, AdER, Camera di Commercio, per l'acquisizione delle informazioni riguardanti la sig.ra Massimino Immacolata.
- Sono state esaminati i risultati di Crif e CR Banca d'Italia.
- Non è protestata (*cfr.* doc.26 fascicolo advisor).
- Non ha subito procedimenti penali, men che meno è interdetta da uffici pubblici e privati.
- Non pendono procedure giudiziarie di condanna (ipotesi di reato) a suo carico, né risulta alcuna segnalazione nel casellario giudiziario e/o nei carichi pendenti (*cfr.* 22 fascicolo advisor).

Preliminarmente lo scrivente Gestore DICHIARA E ATTESTA:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non essere legata al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetti, inabilitati, falliti o è stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non essere legata al Debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

La domanda è corredata ex art.67 CCII dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Sui **presupposti di ammissibilità**, essi sono stati verificati dallo scrivente Gestore e di seguito se ne attesta la sussistenza:

1. Preliminarmente, risulta correttamente individuata la competenza del Tribunale di Napoli.
2. È stato riscontrato che, ai sensi dell'art. 2 CCII lettera a), b), c) la sussistenza dello stato di crisi, di insolvenza e di sovraindebitamento.

La sig.ra Massimino Immacolata:

3. è un consumatore, ex art. 2 lettera e) inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore. Invero la stessa non ha mai svolto attività imprenditoriale, mai rivestito ruoli in alcuna compagine societaria men che meno della Ditta [REDACTED], del defunto padre. L'esposizione debitoria a suo carico riguarda fideiussioni sottoscritte personalmente, quale persona fisica e consumatore, a garanzia dei debiti della ditta unipersonale facente capo al padre;

4. non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII,

5. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.1 CCII.

Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie ed è stata approfondita l'ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concludendo per la fattibilità del relativo piano.

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta in qualità di professionista Gestore della crisi

PRESENTA

ai sensi dell'art. 68 CCII la presente relazione contenente:

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4. l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Inoltre, viene indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

TABELLA ELENCO PASSIVITA'

Creditore	Titolo	Data sottoscrizione	Coobbligati	Tipologia credito	Residuo
Castello Finance srl (Banco Ambrosiano Veneto - DonextSpA)	Fideiussione a garanzia della ditta di [REDACTED] - decreto ingiuntivo e atto di precetto; - progetto di distribuzione nella procedura di espropriazione immobiliare; - atto di insinuazione al passivo fallimentare di [REDACTED]	Rapporti: 0912520238396 (conti correnti), 0912340238398 (sconto effetti commerciali), 0912330238397 (altri anticipi finanziari), 0912490238399 (spese legali).	SI Sorelle: [REDACTED] e [REDACTED]	Chirografo	€170.406,61

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

SESTINO SECURITISATION S.R.L. doValue (ex MPS)	Fideiussione MPS a garanzia della ditta di [REDACTED] per saldo debitore del c/c n. 4110.80 compresi interessi convenzionali entro i limiti del tasso soglia di cui alla Legge 108/96		SI sorelle	Chirografo	€ 154.937,06
Totale					€ 325.343,67

Totale complessivo esposizione debitoria di €325.343,67 per crediti chirografi, cui aggiungere le spese di procedura:

Compenso OCC	€ 4.337,20
Compenso Legale	€ 4.000,00
Totale	€ 8.337,20

Totale complessivo esposizione debitoria comprensive di spese di procedura:

Creditoprededucibile	€8.337,20
Creditochirografario	€325.343,67
Totale	€ 333.680,87

La scrivente n.q., a seguito della disamina della CR, inviava ai creditori dalla stessa risultante, richiesta di precisazione del credito.

- Tale comunicazione con espressa richiesta di trasmissione documentale per accertare, in maniera definitiva, l'eventuale *an* del credito e l'eventuale intervenuta prescrizione, veniva inviata anche a Credit Factor SpA e Tiberius SPV S.r.l. benchè la relativa segnalazione in CR risultava interrotta a partire da maggio 2023. Invero, tale comunicazione, inviata rispettivamente il 03.03.2025, il 31.03.2025, il 05.06.2025 e il 08.07.2025 a seguito della disamina della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.79 del 6-7-2023 (cfr. all.22) - acquisita dalla scrivente (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-06&atto.codiceRedazionale=TX23AAB6967) - dalla quale risultava che Credit Factor SpA in data 20/06/2023 era divenuta cessionaria del "veicolo" Tiberius SPV S.r.l. (comparto Tiberius 5). Entrambi i soggetti non davano alcun riscontro alla comunicazione, nonostante con essa si desse espressamente atto che in mancanza di quanto richiesto, tale posizione non sarebbe potuta essere inserita nel passivo della procedura *de qua*.
- La scrivente avendo avuto notizia di una comunicazione inviata dalla Zenith Service SpA quale mandataria della Zeus Finance srl ad uno dei tre garanti della Ditta [REDACTED], per mero tuziorismo, il 03.03.2025 inviava richiesta di trasmissione documentale per accertare in maniera definitiva l'eventuale *an* del credito e l'eventuale intervenuta prescrizione anche a Zenith Service SpA e a Zeus Finance, sebbene non risultanti dalla CR, che però non fornivano nessun riscontro.

Infine, il marito della ricorrente, sig. [REDACTED], per la gestione di necessità personali e di

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

supporto alla figlia che vive [REDACTED], ha rinnovato un prestito personale con [REDACTED], di cui la sig.ra Massimino è coobbligata. Tale esposizione non verrà inserita tra le passività in quanto le rate sono esclusivamente a carico del coniuge che infatti, le ha sempre regolarmente pagate e continuerà ad adempiere tale impegno, fino alla regolare scadenza avendone i mezzi necessari e sufficienti (cfr. all.35 fascicolo advisor) che confluiscono nel proprio conto corrente personale, allo stesso esclusivamente intestato e dal quale effettua i pagamenti delle rate relative al finanziamento in parola.

ATTUALE SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE

- La sig.ra Immacolata Massimino è coniugata con il sig. [REDACTED] con matrimonio contratto il [REDACTED], in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata [REDACTED]. Il marito è impiegato presso [REDACTED] con uno stipendio di circa [REDACTED] oltre 13° e 14°. La famiglia risiede a Napoli, nell'immobile di proprietà del coniuge.
- Dal 01.10.1990 ha iniziato a lavorare presso [REDACTED] e ciò fino all'11.09.1992 per poi essere assunta [REDACTED] (cfr. all.6 fascicolo advisor).
- Nel [REDACTED] nasceva [REDACTED], che ha conseguito degli ottimi risultati negli studi e attualmente vive [REDACTED] (cfr. all.24 fascicolo advisor), sebbene risulti nello stato di famiglia dei genitori, che provvedono a sostenere la stessa con contributi economici di vario genere (biglietti aerei, spese mediche etc.).
- Attualmente, la proponente, percepisce uno stipendio di circa €2.000,00/2.100,00 oltre 13°.

ATTIVO

BENI IMMOBILI

La sig.ra Massimino non è proprietaria di beni immobili (cfr.doc.38)

BENI MOBILI

- Ella è proprietaria di un autoveicolo [REDACTED] (cfr.all. 43 visura PRA).
- E' titolare di un unico conto corrente presso [REDACTED] con fido (cfr.all. 16 fascicolo advisor).
- Non è titolare di polizze vita.
- Non ha altre fonti di reddito, tranne lo stipendio da dipendente pubblico.
- Percepisce una retribuzione netta mensile di circa €2.000,00/2.100,00– da cui, detratti euro 1.600,00 (cfr. *infra*) per spese mensili per il fabbisogno – residua l'importo di circa €500,00, che viene messo a disposizione dei creditori.

REDDITI

In relazione ai redditi percepiti, la tabella che segue indica i redditi percepiti negli ultimi tre anni:

Dichiarazione dei Redditi	Importo annuo lordo	Imposta netta	Reddito netto annuo	Stipendio netto mensile x 13 mensilità
CU/2022	30.896,95	5.446,10	25.450,85	€ 1.957,75
CU/2023	34.880,50	7.129,47	27.751,03	€ 2.134,69
CU/2024	36.430,85	7.887,22	28.543,63	€ 2.195,66
CU/2025	34.783,63	6.826,20	27.957,43	€ 2.150,57

STIPENDIO ANNO 2024

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

MESE DI RIFERIMENTO	STIPENDIO
Gennaio	2.135,81
Febbraio	1.894,96
Marzo	2.010,16
arretrati	314,45
Aprile	2.010,16
Maggio	2.010,16
Giugno	2.010,16
Luglio	2.010,16
Agosto	2.010,16
Settembre	2.010,16
Ottobre	2.010,16
Novembre	2.010,16
Dicembre+13°	3.694,24
Media mensile	€ 2.010,00

STIPENDIO ANNO 2025

Buste paga 2025	Importo netto
Gennaio	€ 2.201,20
Febbraio	€ 2.402,49 di cui € 228,61 rimborso conguaglio fiscale
Marzo	€2.071,18
Aprile	€ 2.079,49
Maggio	€ 2.030,49
Giugno	€ 2.289,99
Media mensile	€ 2.141,00

Spese per il sostentamento personale e familiare

La sottoscritta durante gli incontri con la debitrice, ha potuto valutare la congruità delle spese mensili sostenute dalla ricorrente per il sostentamento proprio e del nucleo familiare (cfr.all.45). Si precisa che dai colloqui intercorsi con la sig.ra Massimino è emerso che ella ha un tenore di vita estremamente modesto e contenuto. Si evidenzia inoltre una prudente e misurata gestione del danaro disponibile, utilizzato per affrontare le spese necessarie ad una vita semplice e dignitosa che con parsimonia riesce a garantire alla figlia di vivere all'estero.

A riprova della meritevolezza dell'istante, si elencano le voci minime necessarie per il sostentamento personale e familiare, tenendo conto altresì, dell'apporto economico del coniuge che percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.600,00 oltre 13° e 14°

Coniuge		MASSIMINO IMMACOLATA	
Speseconiuge		Spesemensili	
<i>Telecom</i>	€ 69,71	Alimentari e supermercato (alimentari, detersivi, cancelleria, biancheria casa etc.) vedi voce altro del report bancario	€ 570,00
<i>ENI+GAS+riscaldamento</i>	€147,50	Altro (bollo auto, controllo periodico auto, lavaggio, installazione metatrak...)	€ 100,00
<i>Acqua</i>	€25,28	Assicurazione auto	€105,00
<i>TARI</i>	€37,00	Acquisto abiti, calzature, intimo etc. + figlia, voli aerei per la figlia	€220,00
<i>Sostentamentopersonale e varie</i>	€ 400,00	Ricarica cell. + figlia	€30,00
<i>condominio</i>	€50,00	Farmacia + figlia	€84,00
		Carburanteveicolo	€ 80,00
<i>Rata finanziamentoUnicredit</i>	€ 759,08	Visite mediche, analisi, screening	€ 200,00

Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio

		patologie (vedi prospetto annuale)+ figlia	
		Cura della persona + figlia	€ 111,00
		Altro (manutenzione e riparazione casa, elettrodomestici), spese extra	
<i>Telefonia mobile Ricarica</i>	€ 15,00	Totale mensile	€ 1.600,00
<i>Spese prestazioni mediche –farmacia</i>	€ 50,00	<i>Altro: Spese legali e varie (voce altro nel report bancario)</i>	€ 500,00
<i>Totale mensile</i>	€ 1.553,57	Totale spese ordinarie	€ 19.200,00
		Totale annuo	€ 19.700,00

L'importo mensile per il sostentamento personale e familiare nella misura di € 1.600,00 appare congrua (cfr. all.a., b., c., d.):

✓.rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT risulta che la spesa media mensile familiare per tipologia, nell'ultimo comunicato di novembre 2024, residenti nel sud-Italia composta da una sola persona è di 1.730,23 che aumenta ad € 1.986,38 con la presenza di un anziano – come nel caso di specie (<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=17160#>). Sul punto si precisa che come riportato dal comunicato ISTAT, l'oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi direttamente destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali): ogni altra spesa effettuata per scopo diverso dal consumo è esclusa (ad esempio il pagamento delle imposte o le spese connesse con l'attività professionale). La rilevazione, condotta in modo continuo con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interview), si basa su una classificazione delle voci di spesa armonizzata a livello internazionale (Classification of Individual Consumption by Purpose – Coicop). L'Indagine sulle spese sostituisce dal 2014 la precedente Indagine sui consumi (condotta dal 1997 al 2013). L'attuale disegno di indagine differisce profondamente dal precedente: in particolare, sono stati ampliati i periodi di riferimento delle spese ed è stata adottata la più recente ECoicop.

✓.In base alle stime preliminari calcolate nel mese di novembre 2024, in quanto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione su base mensile nulla e aumenta dell'1,4% su base annua, dal +0,9% del mese precedente;

✓.tenuto conto che, nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto agli anni pregressi;

✓.tenuto conto del criterio per determinare quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia in base al parametro di riferimento fornito dall'art.283, comma 2, D.Lgs.14/2019 e calcolato "in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Applicando il predetto criterio, infatti, si giunge al seguente risultato:

- Assegno sociale 2025 €538,69 al mese x 13 mensilità
 - Maggiorazione 50% assegno sociale mensile € 269,34
 - Parametro ISEE con n. 02 componenti nucleo familiare: 1,57 (con n.03 componenti: 2,04)
- (534,41 + 50% = € 808,03) x 1,57 = € 1.268,60 reddito minimo mensile per il mantenimento

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

della debitrice e della famiglia.

L'importo di € 1.600,00 appare congruo, tenendo conto che malgrado la figlia viva all'estero, la madre provvede a sostenere parte delle spese di sostentamento della stessa, in quanto non economicamente indipendente.

Nonostante le suddette spese rappresentano un costo a carico dei genitori, non si è tenuto conto del parametro ISEE con n. 3 componenti, che determinerebbe un reddito minimo mensile di € 1.635,28, esse.

Sulla scorta di quanto sopra, ne discende una disponibilità mensile, detratte le spese per il sostentamento familiare, di € 500,00.

**Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni(art. 68 n.1 CCII).**

Le ragioni del sovraindebitamento della sig.ra Massimino Immacolata sono dovute a:

- a) la crisi economica della ditta [REDACTED], di cui era titolare il padre ed il suo successivo fallimento;
- b) le fidejussioni rilasciate (per aiuto familiare) a garanzia di operazioni effettuate dalla ditta paterna, in un momento in cui non era prevedibile il fallimento;
- c) l'inaspettato e graduale aggravarsi, dello stato di salute del padre che ha comportato, oltre all'ingente esborso di denaro per le spese mediche, anche il venir meno della figura responsabile dell'amministrazione sia della ditta, che delle vicende economiche familiari;
- d) la grave conseguente ripercussione dei debiti imprenditoriali del padre, sui soggetti prestanti fidejussioni e in particolar modo, a carico della sig.ra Massimino Immacolata.

Nello specifico:

-la famiglia di origine della sig.ra Massimino Immacolata era costituita da due sorelle - [REDACTED] - la madre Sig.ra [REDACTED] ed il padre Sig. [REDACTED], titolare della omonima ditta individuale con sede in Arzano (NA) [REDACTED] rappresentante e agente di articoli di ferramenta e bricolage, attività particolarmente prospera con una rete di distribuzione commerciale in tutto il sud Italia e notevoli fatturati.

-Né la ricorrente né le sorelle sono mai entrate a far parte della compagine societaria della Ditta [REDACTED], men che meno ha mai rivestito ruoli apicali e/o decisionali all'interno della stessa, come si evince dalla visura storica della CCIAA (cfr.all. 10), né tantomeno vi è stato un interesse economico e/o professionale.

-Le cause che hanno portato al sovraindebitamento della debitrice sono riconducibili esclusivamente alla sola qualità di fideiussore- consumatore- familiare del debitore principale, ossia il genitore paterno (si ribadisce, senza aver mai prestato attività lavorativa per l'impresa individuale) per rapporti bancari accessi dalla ditta [REDACTED] di cui era titolare il predetto padre.

-Sul punto risulta necessaria una breve ricostruzione della vicenda societaria del padre della ricorrente, per meglio comprendere lo stato di enorme squilibrio economico e patrimoniale in cui la stessa si trova all'attualità.

- L'attività esercitata dall'impresa individuale di [REDACTED] - a decorrere dal 03.01.1967 - era di rappresentanza con deposito di ferramenta e di bricolage, che nel 1988 trasferì la propria sede ad Arzano, ampliando la propria rete commerciale.

Era un'attività molto florida, il cui fornitore più importante era [REDACTED] - che produceva accessori per tapparelle di alluminio (avvolgitore, guide, cassonetti etc.) che a ridosso degli anni '90 rappresentava una straordinaria innovazione nel settore. Con tale società, il sig. [REDACTED] aveva un contratto di esclusiva e per conto della stessa, aveva, presso la propria sede, un capannone con deposito di materiali, per conto della quale gestiva le vendite - e di mezzi di trasporto (camion) necessari alla relativa distribuzione in tutto il centro-sud Italia (oltre alla Campania, la Calabria, il Lazio, la Basilicata etc.).

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

Intorno agli anni '90 la società [REDACTED] avviò un'operazione di fusione/incorporazione con un'altra società, da cui discese la perdita del diritto di esclusiva della Ditta [REDACTED], elemento cardine dell'attività d'impresa del sig. [REDACTED] in quanto se da un lato egli non poteva acquistare i medesimi materiali da altri fornitori (diritto di esclusiva), dall'altro, gli garantiva la vendita monopolizzata degli stessi in tutto il centro sud.

Il rapporto con tale fornitore era strettissimo e di lunga data, risalente all'attività svolta a sua volta, dal padre del sig. [REDACTED].

All'epoca, oltre il 50% del materiale presente in magazzino era di tale società, con la quale il sig. [REDACTED] fatturava oltre il 50% dei propri introiti.

A tale situazione si aggiunse la crisi del settore, il mancato incasso da parte dei clienti (rappresentati da ferramenta all'ingrosso e produttori di tapparelle), la malattia cancerogena che colpì il sig. [REDACTED] (cfr.all.31 fascicolo advisor), che non riuscì più a gestire l'attività in modo costante.

Trattandosi di una ditta individuale, non fu possibile un eventuale passaggio generazionale o di figure di supporto nella conduzione della ditta anche perché la ricorrente, come le sorelle, svolgeva tutt'altro tipo di attività lavorativa.

Pertanto, la perdita del diritto di esclusiva con la suddetta società per azioni, la difficile congiuntura economica e la grave crisi di mercato, unitamente ai gravissimi problemi di salute del rappresentante hanno causato la difficoltà, poi impossibilità, nel rientrare nelle esposizioni con le banche e negli scoperti di conto corrente e anticipo su fatture che la ditta aveva assunto, anche a causa della sopravvenuta insolvenza dei clienti.

Tutto ciò creò un effetto a catena di insolvenze, con la conseguente impossibilità di sanare la situazione patrimoniale, dando avvio alla procedura di fallimento, nell'anno 1997 (Tribunale di Napoli - sentenza n.515/97 – cfr.all.7. fascicolo advisor), con ripercussioni sui fideiussori.

In seguito alla grave malattia cui era affetto e che aveva impegnato le poche risorse economiche della famiglia, necessarie per le cure, l'intervento chirurgico, le degenze ospedaliere, etc. (cfr.all. 29.a e 29.b) il [REDACTED] decedeva il Sig. [REDACTED].

Lo squilibrio tra le esposizioni bancarie e le entrate provenienti dallo stipendio della ricorrente, era - ed è insufficiente - a garantire il pagamento delle obbligazioni fideiussorie. Come da documentazione versata in atti, le azioni giudiziali da parte dei creditori venivano intraprese nell'anno 1996 e da allora e sino all'anno 2017, vi è stato un vuoto temporale nel quale nessuna iniziativa ulteriore è stata assunta nei confronti dell'istante.

Alla luce di quanto innanzi, la posizione della sig.ra Massimino Immacolata rientra in particolare nel cd. "Sovraindebitamento passivo", ovvero in quella situazione in cui le cause delle difficoltà economiche sono riconducibili all'incidenza di fattori imprevedibili, ed alla stessa estranei, non dipendenti dalla volontà del soggetto o ascrivibili a sua colpa grave.

Riguardo alla diligenza, anche considerata la circostanza che la debitrice non risulta protestata, non risulta abbia fatto spese voluttuarie, non ha debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, né debiti tributari: si può pertanto escludere la fattispecie dell'indebitamento colposo.

ESPOSIZIONE DEBITORIA DETTAGLIATA

Di seguito si dettagliano le singole esposizioni debitorie, comprendenti sommarie informazioni sulle attività giudiziali riferite a ciascun creditore.

1) **Castello Finance srl**(Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.) – **Credito Chirografo**.
L'esposizione per Lit. 650.000.000. (Passaggi del B.A.V. S.p.A.: ceduto a Citibank Italia S.p.A. – attualmente Castello Finance S.R.L.- DoNext S.p.A.) riguarda la copertura di due scoperti bancari presso il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. rispettivamente sul c/c n.201211/12 dell'importo di Lit. 184.959.134 e sul c/c 203587/021 di Lit. 327.466 entrambi con capitalizzazione trimestrale dal 24.08.1996 (come esposto in d.i. n.1605/96 – All. 11) per i quali le tre sorelle Massimino si costituivano garanti fideiussori (cfr. all. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

Il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. in forza delle costituite fideiussioni otteneva dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 1605 del 10.09.1996 (cfr.all. 11) avverso le garanti (Massimino Immacolata, le sorelle) ed il padre, non opposto, per l'importo complessivo di Lit. 185.286.600 (€ 95.692,54) oltre interessi e spese della procedura.

Il Banco Ambrosiano Veneto, sulla scorta della declaratoria di fallimento della "Ditta [REDACTED]" (Tribunale di Napoli sentenza n. 515 del 09.07.1997), depositava istanza per l'ammissione al passivo per le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1605/96.

Residuo pari ad €170.406,61.

2) Sestino Securitisation srl (Monte Paschi Siena S.p.A.) – Credito Chirografo.

Debito derivante da fideiussione a carico solidale di Massimino [REDACTED] e Immacolata (cfr.all. 19, 20). Con comunicazione pec del 09/06/2022 la Sestino Securitisation Srl (cfr.all.19) dichiarava di aver acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), tutti i crediti per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari o comunque crediti di altra natura vantati verso debitori classificati dalla cedente a sofferenza, delle quali posizioni MPS risultava titolare al 1 gennaio 2014, aventi le caratteristiche indicate nell'Avviso di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 80 del 8 luglio 2014 con efficacia dal 27.06.2014. Aggiungeva che tra i crediti ceduti a Sestino Securitisation srl rientrava quello originariamente vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di [REDACTED] derivante da: a) saldo debitore di c/c 4110.80; b) n. 4 effetti cambiari accreditati salvo buon fine e ritornati insoluti e protestati e garantito da fideiussione omnibus con massimale di € 154.937,06 rilasciata, tra le altre, dalla sig.ra MASSIMINO IMMACOLATA.

Residuo pari ad € 154.937,06.

Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 numero 4 CCII)

Alla suesposta debitoria, per crediti di natura chirografa, si vanno ad aggiungere i costi delle spese di procedura, classificati in prededuzione e privilegiati.

3. O.C.C. - Credito prededucibile.

Vengono appostate in prededuzione, ex art. 6 CCII lett.a) le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate, secondo la tabella ministeriale di riferimento in € 4.337,20 ex art.16 D.M. 202/2014 come da preventivo accettato dal debitore (cfr. all.3).

4. Advisor/Avv. Monica Mandico - Credito privilegiato.

Vengono portate nel passivo della procedura le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Monica Mandico quantificate complessivamente in € 4.000,00 comprensivi di spese e oneri, e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza svolta, comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (cfr.all.44). La somma complessiva di € 4.000,00 viene portata nel passivo della procedura quale credito prededucibile, o in subordine, in privilegio ex art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.

Con riferimento alle posizioni debitorie relative alla sig.ra Massimino Immacolata, la scrivente precisa che, nella qualità di Gestore, ha provveduto ad inoltrare comunicazione a mezzo Pec agli Enti territoriali competenti, con richiesta di precisazione dell'eventuale credito vantato nei confronti della stessa.

Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio

Centrale rischi Banca d'Italia

Dalla disamina della visura rilasciata da Banca d'Italia (cfr. all 42), emergono le seguenti segnalazioni:

1. Castello Finance srl:

In data 20.01.2025 precisava il credito vantato nei confronti della sig.ra Massimino Immacolata (e delle altre fideiubende risultanti dal D.I. 1605/1996 Tribunale di Napoli) per € 170.406,61 di cui euro 275,80 per il rapporto 0912330238397 ed euro 155.781,34 per il rapporto 0912520238396

RILEVAZIONE MENSILE
(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2024
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/02/2025

Intermediario: **CASTELLO FINANCE S.R.L.** (cfr. lista dei servicer)

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	ROMA	MASSIMINO GIUSEPPE (codice censito 408378588)	RAPPORTI NON CONTESTATI: GARANZIA NON ATTIVATA	GARANZIE PERSONALI DI PRIMA ISTANZA	117.247	117.247

2. Sestino Securitisation srl

In data 06.11.2024 la scrivente chiedeva la precisazione del credito e la trasmissione della documentazione inerente il presunto credito vantato nei confronti della sig.ra Massimino Immacolata, rimasta inevasa.

Il legale/advisor forniva comunicazione contenente la seguente indicazione “Tra i crediti ceduti a Sestino Securitisation srl rientra quello originariamente vantato dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA nei confronti di [REDACTED] derivante dai rapporti e dai titoli indicati in oggetto e garantito da fidejussione omnibus con massimale di € 154.937,06 rilasciata, tra le altre, dalla Sua assistita MASSIMINO IMMACOLATA”.

RILEVAZIONE MENSILE
(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2024
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/02/2025

Intermediario: **SESTINO SECURITISATION S.R.L.** (cfr. lista dei servicer)

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	ROMA	MASSIMINO GIUSEPPE (codice censito 408378588)	RAPPORTI NON CONTESTATI: GARANZIA NON ATTIVATA	GARANZIE PERSONALI DI PRIMA ISTANZA	154.937	79.512

3. Tiberius SPV srl con ultima segnalazione a maggio 2023 che è divenuto cessionario dal settembre 2015 di Trevi Finance 3 srl (ex Unicredit Banca di Roma).

Da una ricostruzione sulle presunte cessioni dei crediti, e dalla disamina della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.79 del 6-7-2023 (cfr.all.22) acquisita dalla scrivente in seguito ad attività istruttoria espletata, si evidenziava che tale presunto credito sarebbe stato ceduto il 20.06.2023 a Credit Factor S.p.A

(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-06&atto.codiceRedazionale=TX23AAB6967) da parte di Tiberius SPV S.r.l. (comparto Tiberius 5). Seppur compulsato (con pecdel 03.03.2025, del 31.03.2025 e del 05.06.2025), Credit Factor S.p.A faceva pervenire riscontri dai quali risultava che in base al codice fiscale della ricorrente, non veniva rinvenuta alcuna posizione. Alcun riscontro perveniva anche in seguito a richiesta inviata altresì a Tiberius SPV srl.

Sostanzialmente appare quindi, che dalla data di presunta cessione (giugno 2023) non ci sia stata più

Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio

alcuna segnalazione in CR.

DATA DI RIFERIMENTO: maggio 2023

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/07/2023

Intermediario: **TIBERIUS SPV S.R.L.** (cfr. lista dei service)

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	CONEGLIANO	MASSIMINO GIUSEPPE (codice censito 408378588)	RAPPORTI NON CONTESTATI: GARANZIA NON ATTIVATA	GARANZIE PERSONALI DI PRIMA Istanza	232.406	84.601

4. AMCO – Asset Management Company SpA **con ultima segnalazione a Giugno 2018.**

In relazione a tale esposizione, si precisa che la stessa nel mese di Luglio 2024 si è estinta in seguito alla conclusione delle trattative da pignoramento presso terzi, notificato nel 2016, sullo stipendio della debitrice da parte di AMCO in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei fideiussori (cfr. all. 11). Per tale posizione, la ricorrente si è vista pignorare il quinto dello stipendio per ben 9 anni, sempre e solo per debiti contratti dalla ditta del padre, di cui non ha mai goduto di alcun vantaggio economico, stante la sua acclarata posizione di debitore passivo.

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2018

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/08/2018

Intermediario: **AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA**

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	NAPOLI	MASSIMINO GIUSEPPE (codice censito 408378588)	RAPPORTI NON CONTESTATI: GARANZIA NON ATTIVATA	GARANZIE PERSONALI DI PRIMA Istanza	284.051	105.535

Attestazione CRIF (Centrale Rischi Finanziari)

La società specializzata ha indicato (cfr. all. 41), i dati riconducibili alla ricorrente presenti in EURISC, il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF Mister Credit risulta:

- una affidabilità “alta”;
- con un livello di affidabilità creditizia più elevata di quella del 60% della popolazione censita sul SIC di Crif.

Dal riepilogo generale “andamento dei pagamenti” non vi sono “rate scadute e non pagate segnalate”.

Visura Protesti presso registro Imprese

La ricorrente non risulta essere protestata (cfr. all. 36), risultante anche a pagina 8 di Mister Credit.

Carichi pendenti e casellario Giudiziario

Come si evince dagli allegati non risulta alcuna segnalazione relativamente sia ai Carichi pendenti che al casellario Giudiziario (cfr. all. 38)

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 numero 2 CCII)

La situazione attuale della sig.ra Massimino Immacolata, di squilibrio economico irreversibile, è dovuta esclusivamente dalle passività dell'attività paterna, poi ricadute sui fideiussori, tra cui la sig.ra Immacolata, a seguito della procedura concorsuale fallimentare della ditta.

La notevole esposizione debitoria attuale rende impossibile la soddisfazione integrale delle somme

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

vantate dai creditori da parte della ricorrente, tenuto conto che la stessa, priva di beni immobili e di altre entrate, nella sua qualità di insegnante, percepisce soltanto il reddito da lavoro dipendente, appena sufficiente a coprire le spese personali e familiari.

Di seguito l'esposizione debitoria complessiva, il cui ammontare, rispetto alla capacità economica della ricorrente, mostra l'incapacità di poter adempiere integralmente a quanto dovuto:

Passivo	€ 325.343,67
Attivo: stipendio mensile arrotondato	€ 2.000,00/2.100,00
Detratte le spese per il sostentamento familiare	€ 1.600,00
Attivo disponibile	€ 500,00 mensili

Sulla Proposta del Piano di Ristrutturazione dei Debiti

Stante l'incapacità presente e futura, di far fronte al pagamento dei debiti imputabile, considerata la volontà di voler sanare la propria esposizione, l'istante ha formulato, ex art. 67 CCII, una proposta di ristrutturazione dei debiti. All'uopo di seguito si indicano in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

A fronte di una retribuzione mensile di €2.000,00/2.100,00 - detratte le spese mensili per il proprio sostentamento, che appaiono congrue e ben documentate, pari ad euro € 1.600,00 - residua l'importo mensile di euro 500,00 (€ 6.000,00 annui) che il debitore mette a disposizione per l'intero ceto creditorio, per 48 rate, corrispondente a 4 anni.

Stipendio	€2.000,00/2.100,00
Spese di sostentamento	€1.600,00
Residuo-Importo messo a disposizione del piano	€500,00

€500,00 x 48 rate = € 24.012,65
--

Nello specifico, il piano proposto prevede il pagamento dei:

CREDITI PREDEDUCIBILI nati dalla presente procedura

1. Compenso OCC come da preventivo accettato per € 4.337,20:
 - acconto il primo anno di € 2.000,00 così distribuito: € 500,00 dalla 1° rata alla 4° rata;
 - ulteriore acconto il secondo anno di € 1.837,20 così distribuito: € 500,00 dalla 13° alla 15° ed € 337,20 alla 16° rata
 - il saldo di € 500,00 alla 48° rata.
2. Compenso assistenza tecnica di parte dell'avv. Monica Mandico come da incarico sottoscritto di € 4.000,00 in 8 rate da 500€, dalla 5° alla 12°.

CREDITI CHIROGRAFARI

Per tutti i creditori chirografi è previsto pagamento dal 2° anno, al 5° così distribuito:

- a) Castello Finance (Banco Ambrosiano) € 8.207,48 complessivi così distribuiti:
 - € 2.200,00 il 2° anno, € 3.000,00 il 3° anno, € 3.007,48 il 4° anno;
- b) Sestino Securit DoValue MPS: € 7.467,97 complessivi così distribuiti:
 - € 1.800,00 il 2° anno; € 3.000,00 il 3° anno ed € 2.667,97 il 4° anno.

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

TABELLA DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Creditore	Proposta	%rispetto	Debito	Categoria	% soddisfazione	anno1	anno2	anno3	anno4	anno5
OCC	4.337,20 €		4.337,20 €	Prededuzione	100%	2.000,00 €	2.000,00 €		337,20 €	4.337,20 €
ADVISOR	4.000,00 €		4.000,00 €	Prededuzione	100%	4.000,00 €				4.000,00 €
Castello Finance (Banco Ambrosiano)	8.207,48 €	52,36%	170.406,61 €	Chirografo	4,82%		2.200,00 €	3.000,00 €	3.007,48 €	8.207,48 €
Sestino Securit DoValue MPS	7.467,97 €	47,64%	154.937,06 €	Chirografo	4,82%		1.800,00 €	3.000,00 €	2.667,97 €	7.467,97 €
Totale con OCC+adv	24.012,65 €	100,00%	333.680,87 €			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.012,65 €	24.012,65 €
Totale SENZA OCC+adv	15.675,45 €		325.343,67 €						48 rate circa	24.012,65 €
OCC+Avv	8.337,20 €					500x12=6000				
Chirografi ANTE piano	325.343,67 €									
Chirografi POST piano	15.675,45 €									

Con riferimento alla percentuale di soddisfazione, non può non evidenziarsi che il debito complessivo risulta garantito in solido **da più fideiussori (tre sorelle)**, per cui – in termini di imputazione interna a carico della singola debitrice – la quota effettivamente assolta e pagata dalla ricorrente si traduce in una percentuale pari al **14,46%** di quanto dovuto dal singolo fideiussore.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI POST PIANO

Rapporto Finanziario	Debito residuo	Quota di 1/3	Proposta di PdR	Percentuale di soddisfazione	Percentuale di soddisfazione e sulla quota di 1/3
Compenso OCC	4.337,20 €		4.337,20 €	100,00%	
Compenso Legale	4.000,00 €		4.000,00 €	100,00%	
Castello Finance (Banco Ambrosiano)	170.406,61 €	56.802,20 €	8.207,48 €	4,82%	14,46 %
Sestino Securit DoValue MPS	154.937,06 €	51.645,68 €	7.467,97 €	4,82%	14,46%
TOTALE	333.680,87 €	108.447,88 €	24.012,65 €	7,2%	20,56%

Di seguito si riporta in Tabella, il debito residuo ante piano, e l'importo di soddisfazione previsto nel piano e la quota effettivamente assolta dalla sola ricorrente:

	Ante Piano	Post Piano
Privilegiati	€ /	€ /
Chirografi	€ 325.343,67	€ 15.675,45
Con OCC e advisor	€ 333.680,87	€ 24.012,65

Valutazione dell'alternativa Liquidatoria - Convenienza del piano

In merito all'**alternativa liquidatoria** si attenziona quanto segue.

Come sopra rappresentato e da documentazione esaminata, la sig.ra Massimino Immacolata non è proprietaria di beni immobili.

Nel suo attivo, rientra solo lo stipendio mensile percepito come insegnante, ed il valore dell'autoveicolo [REDACTED] di sua proprietà immatricolato nell'anno 2018.

Nell'ipotesi di liquidazione, dovendo essere messo a disposizione il detto autoveicolo, necessario per gli spostamenti casa lavoro oltre che per altre necessità, la sig.ra Massimino,

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

sarebbe costretta a far fronte ai costi per l'utilizzo dei mezzi pubblici, che si calcola in una media mensile di € 100,00.

Nella tabella che segue viene messo a confronto l'importo che discenderebbe dall'omologa della presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da quello dell'ipotesi dell'alternativa liquidatoria:

	Importo Debitorio	Piano di ristrutturazione dei debiti	Alternativa Liquidatoria Senza tener conto dei costi di procedura (apertura conto corrente, compensi liquidatore)
Importo disponibile x numero rate		€ 500,00 x 48 = 24.012,65€	€ 400,00 x 36 = € 14.400,00
Autoveicolo		/	€ 5.000,00
Crediti in prededuzione	€ 8.337,20	- € 8.337,20	- € 8.337,20
Crediti Chirografari	€ 325.343,67	€ 15.675,45	€ 11.062,8
Totale	€ 333.680,87	€ 24.012,65	€ 19.400,00

Si rammenta che, nel rispetto della *par condicio creditorum*, verrebbero soddisfatti:

- il 100% del credito prededucibile dell'O.C.C. e dell'advisor del NOMINANDO liquidatore, i cui costi NON sono stati preventivati ma che andrebbero ad aumentare il passivo;
- la percentuale pari allo 0 dei crediti chirografi nell'ipotesi di alternativa liquidatoria, mentre con l'omologa del piano incasserebbero il 3,56% corrispondente ad € 26.162,80.

Di seguito si indicano le percentuali di soddisfazioni:

SODDISFAZIONE DEI CREDITORI CON IL PDR

Totale Debito Prima del Piano	€ 333.680,87
Percentuale di soddisfazione creditori chirografi	4,82%
Percentuale di soddisfazione totale creditori della procedura (compresi OCC+advisor)	7,2%
TOTALE SODDISFAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	€ 24.012,65

SODDISFAZIONE DEI CREDITORI CON L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Totale Debito Prima del Piano	€ 325.343,67
Percentuale di soddisfazione creditori chirografi	1,8%
Totale Debito Dopo apertura liquidazione	€ 333.680,87

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

Percentuale di soddisfazione totale creditori della procedura (compresi OCC+advisor)	3,1%
TOTALE SODDISFAZIONE IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE	€ 19.400,00

In conclusione, viste le percentuali di soddisfazione, la proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per tutta la massa creditoria, considerato che nell'alternativa liquidatoria i creditori chirografari troverebbero una soddisfazione pari all'1,8%.

Sulla Valutazione del Merito Creditizio dei Creditori (art. 68 CCII).

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

L'art. 124 bis TUB prevede che, "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio, ex art. 68, comma 3, sono:

- ✓ importo del finanziamento in verifica;
- ✓ importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- ✓ numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- ✓ reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;

- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it.

Per la fattispecie in parola, i soggetti finanziatori hanno concesso credito alla ditta [REDACTED] a fronte di fidejussioni contratte, nel caso di specie, da un [REDACTED] la cui fonte di reddito era soltanto il proprio lavoro da dipendente pubblico.

Ne consegue che gli istituti bancari che avevano richiesto alla Massimino Immacolata (e sorelle), le garanzie fidejussorie, non hanno operato alcuna valutazione del merito creditizio. Nel caso di specie, è infatti stato provato documentalmente che il sovraindebitamento non è dovuto a colpa grave, malafede o frode *in primis* perché ella non ha mai contratto debiti personali. L'esposizione debitoria attuale riguarda fidejussioni sottoscritte in favore dell'attività del padre. Inoltre, è proprio quest'ultima la causa del sovraindebitamento della ricorrente, che ha prestato garanzia in virtù del rapporto parentale e fiduciario. Ella non ha mai fatto parte della compagine sociale della ditta [REDACTED], men che meno ha prestato attività lavorativa a suo servizio (cfr. estratto contributivo). Ella, quale fideiussore, ha garantito un debito altrui, non proprio. Il soggetto indebitato è *in primis* la società che viene garantita. Nel caso di specie si trattava di una ditta individuale, la quale poi era stata dichiarata fallita. Il "generatore" del debito è la società, non il fideiussore. Per tale ragione ella non può essere considerata in colpa. Di contro, la reale colpa del sovraindebitamento della sig.ra Massimino non può non imputarsi esclusivamente agli istituti di credito, per non avere valutato correttamente il merito creditizio (Tribunale di Ancona 28 dicembre 2023, Giudice Mantovani).

Analisi della pendenza di procedure giudiziarie

Non pende, allo stato, a carico della sig.ra Massimino Immacolata alcuna procedura giudiziaria. Si evidenzia che si è concluso nel mese di Luglio 2024 la trattenuta da pignoramento presso terzi, notificato nel 2016, sullo stipendio della debitrice da parte di AMCO in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei fideiussori (cfr. all.11) per i debiti contratti dalla ditta [REDACTED].

La sig.ra Massimino Immacolata è stata però coinvolta, in forza del *litis consorzio necessario*, in un giudizio di usucapione relativo ad un immobile facente parte della massa attiva del fallimento della Ditta [REDACTED] che, alla chiusura (del fallimento) è stato rimesso nella disponibilità degli eredi aventi diritto [REDACTED] del sig. [REDACTED], avendo la ricorrente rinunciato all'eredità del padre nel 2009 (cfr. all.30 fascicolo advisor).

Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Dall'esame della documentazione, non risultano atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Nelle autodichiarazioni sottoscritte dal debitore sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio mobiliare nella disponibilità del Debitore (cfr. all. autodichiarazioni fascicolo advisor).

Analisi della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Non risultano atti dispositivi compiuti dalla sig.ra Massimino Immacolata che siano stati impugnati dai creditori.

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 numero 3).

La Debitrice istante, soprattutto nella figura del legale/advisor Avv. Monica MANDICO, è stata **estremamente collaborativa** con lo scrivente Gestore, fornendo tutta la documentazione necessaria per le indagini del caso e soprattutto redigendo una proposta fattibile, sostenibile e conveniente.

Il ricorso/proposta che ha ad oggetto il progetto di piano a firma dell'Avv. Mandico contenente l'esposizione debitoria trova sostanziale conferma nella documentazione allegata e a quella successivamente chiesta dagli scriventi agli enti pubblici interpellati.

Tanto premesso, analizzata la documentazione prodotta e fornita dalla Debitrice e quella ottenuta a seguito di circolarizzazione del credito, la scrivente esprime giudizio soddisfacente sulla completezza della stessa.

Il ricorso e la successiva relazione sono corredati dalla seguente documentazione:

1. Nomina Gestore;
2. Dichiarazione di accettazione e indipendenza del Gestore;
3. Compensi OCC;
4. Procura Advisor;
5. C.I. e cf. di Massimino;
6. Estratto previdenziale;
7. Certificato di matrimonio;
8. Certificato di residenza;
9. stato di famiglia;
10. Visura storica C.C.I.A.A. "Ditta [REDACTED]";
11. Amco SGA estinto;
12. Fideiussione B.A. V.S.p.A. - oggi Castello Finance;
13. Decreto ingiuntivo n. 1629/96;
14. Atto di precetto 10.01.96;
15. Istanza di ammissione al passivo del fallimento n. 515/97;
16. Domanda ammessa al passivo;
17. Crediti ammessi al passivo;

**Relazione particolareggiata
Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Massimino Immacolata
Gestore della Crisi Avv. Ersilia Sibilio**

18. Cessione da B.A.V.- S.p.A. a Castello Finance S.R.L.;
 19. Debitoria Securitization - do Value ex M.P.S.S.p.A e risposta;
 20. Sestino securit;
 21. Riscontro Castello
 22. GU Credit Factor
 23. Spese
 24. Pec Tiberius
 25. Pec 3 3 2025
 26. Pec 6 11 2024
 27. Comunicazioni pec con Credit factor
 28. Pec Uffici finanziari
 29. a. Cartella Clinica con intervento chirurgico [REDACTED];
29.b Biopsia [REDACTED]
 30. Atto di rinuncia all'eredità;
 31. Dichiarazione di chiusura del fallimento del 2.2.2017;
 32. Cedolini
 33. Dichiarazione ADER;
 34. E.C.
 35. CU 2022, 2023, 2024, 2025;
 36. Visura di non esistenza di protesti;
 37. Casellario giudiziaro;
 38. carichi pendenti;
 39. Risultanze catastali
 40. ISEE
 41. Crif
 42. CR
 43. PRA
 44. Compensi avvocato
- a. ISTAT POVERTA-ASSOLUTA_2023_25.03.24
 - b. Prezzi al consumo- Novembre 2024 – Istat
 - c. ISTAT spese in base alla tipologia familiare
 - d. REPORT_POVERTA_2023

Il Gestore della Crisi presso
l'OCC del Coa di Napoli
Avv. Ersilia Sibilio

Avv. Monica Mandico
Via dell'Epomeo n. 81 – 80126 Napoli (NA)
Tel./Fax. 081 7281404 – Cell 3398902342
e-mail: avvocatomandico@libero.it pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sez. Procedure Concorsuali

RICORSO per il Piano di Ristrutturazione del Debito del Consumatore ex art. 67 del CCII (ai sensi del CCII - Legge n.155 del 19.10.2017 - D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022)

La presente domanda viene presentata dalla signora **MASSIMINO Immacolata** nata a [REDACTED] c.f. MSSMCL60P60F839T ed ivi res.te [REDACTED], [REDACTED] (Debitore) di professione: [REDACTED] presso [REDACTED] alle dipendenze [REDACTED] - assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. **Monica Mandico** (CF: MND MNC 71H51 F839E) giusta procura su foglio separato allegato al presente atto, presso il cui studio sito in Napoli alla via Epomeo, 81 – cap. 80126 elettivamente domiciliata. *Si invita l'OCC e la cancelleria del Tribunale di effettuare le comunicazioni al seguente numero di telefax 081/7281404 o pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it*

PREMESSO CHE

La sig.ra Massimino Immacolata:

- è debitore civile in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. a), b), c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII come da correttivo D.lgs. 83/2022;
- trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e Insolvenza relativamente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e non ricorrendo cause ostative, in data 10.10.2024 depositava, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC del COA di Napoli – protocollo n. 65/2024.
- L'OCC del COA di Napoli, designava quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento l'Avv. Ersilia Sibilio;
- con l'assistenza dello scrivente difensore in qualità di *advisor*, la ricorrente si è resa disponibile, nei confronti con il nominato O.C.C., a rendere tutte le dichiarazioni richieste e a fornire la documentazione necessaria, rappresentando la propria situazione familiare e patrimoniale e le ragioni del proprio sovraindebitamento, esponendo le partite attive e passive.

Premesso ancora che

a seguito degli incontri intercorsi con il nominato Gestore della crisi, la ricorrente ha maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dal Codice della Crisi e dell'insolvenza è quella della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 e ss., D.Lgs.14/2019, considerata la qualifica di consumatore della stessa e la natura dei debiti contratti, come più innanzi meglio precisato.

Tanto premesso, in conformità al combinato disposto degli articoli 2 - 67/68 D.Lgs.14/2019, la ricorrente

Deposita e Allega

- ❖ l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art.67, comma 2, lett.a);
- ❖ la relazione aggiornata sulla consistenza e la composizione del suo patrimonio (art.67, comma 2, lett.b);
- ❖ l'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art.67, comma 2, lett.c);

- ❖ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art.67, comma 2, lett. d),
- ❖ l'elenco degli stipendi e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art.67, comma 2, lett.e);
- ❖ visure presso le banche dati (CR; CRIF; CTC);
- ❖ richieste di precisazione del credito;
- ❖ estratti conto;
- ❖ visure catastali;
- ❖ visura protesto.

-La presente domanda viene depositata contestualmente alla relazione dell'OCC e a sua cura, ai sensi dell'art.68, comma 1, D.Lgs.19/2014, comprendente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

-La ricorrente, inoltre, dichiara di aver sottoscritto in calce la presente proposta, dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio dell'Ill.mo Tribunale adito meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

-Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge la sig.ra Massimino Immacolata, *ut supra* rappresentata e difesa e con l'assistenza e per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato, deposita nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale di Napoli, il presente ricorso di proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.67 e ss. D.Lgs.14/2019 come da correttivo D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022, supportato dalla documentazione di legge.

-Il Piano non richiede l'approvazione dei creditori, ma una valutazione di fattibilità da parte del Giudice, supportata da una relazione positiva del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. di riferimento.

Sulla competenza per territorio

Sussiste la competenza del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art 27 comma 2 CCII richiamato dall'art 65, 2 comma CCI poiché la ricorrente risiede a [REDACTED] al [REDACTED] - Comune compreso nel Circondario del Tribunale di Napoli.

Ciò premesso, si espone:

1. In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Ricorrono, nel caso di specie i presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs.14/2019 in quanto la ricorrente:

- ✓ versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.c) D.Lgs.14/2019, trovandosi in stato di crisi ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.a) del citato decreto legislativo, ossia in uno stato che *"...rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*;
- ✓ visti i requisiti dimensionali di cui all'art.2, comma 1, lett. d), num.1), 2) e 3) non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, Sez. II, di cui al D.lgs.14/2019;
- ✓ è qualificabile come **"consumatore"** ai sensi dell'art. 2 lettera e) inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Ella non ha mai svolto attività imprenditoriale; non ha mai fatto parte della compagine sociale della ditta [REDACTED], né di altre società ed ha sempre svolto esclusivamente attività di lavoro dipendente quale

insegnante;

- ✓ non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;
- ✓ non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ✓ non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.1. CCII.

2. In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente

La sig.ra Massimino:

- ✓ è [REDACTED] alle dipendenze del [REDACTED] – presso [REDACTED];
- ✓ la retribuzione mensile è di circa [REDACTED];
- ✓ ha una famiglia, composta da [REDACTED].

Ella risiede nell'appartamento di proprietà del marito.

- ✓ Non è protestata (cfr.26).
- ✓ Non ha subito procedimenti penali, men che meno è interdetta da uffici pubblici e privati.
- ✓ Non pendono procedure giudiziarie di condanna (ipotesi di reato) a suo carico, né risulta alcuna segnalazione nel casellario giudiziario e/o nei carichi pendenti (all.22).
- ✓ Sino al mese di luglio 2024, gravava sullo stipendio della sig.ra Massimino, una trattenuta di € 363,95 a titolo di pignoramento presso terzi attivato su decreto ingiuntivo n. 1629/1996 del 14.10.1996 Tribunale di Napoli con cui veniva ingiunto ai sigg. [REDACTED] di pagare la somma di lire 103.506.649 oltre interessi. Il D.I. veniva notificato e munito di formula esecutiva il 08.07.1997. La SGA SPA creditrice avviava azione di recupero per € 50.315,00 (all.20) il 04.08.2016 (all.20.b), con trattenuta dalla busta paga. Con pec del 17.07.2024 l'AMCO (ex S.G.A. SpA) ha comunicato l'interruzione del pignoramento per integrale soddisfazione del credito (all.20). Pertanto dopo 9 anni di esecuzione forzata sul proprio stipendio, la Massimino ha adempiuto al pagamento di un debito relativo all'inadempimento della ditta paterna, del cui credito non ha mai personalmente goduto.

2.a) Cronistoria della situazione finanziaria della ricorrente

- Figlia (insieme a due sorelle) di imprenditore, le cause che hanno portato al sovraindebitamento della debitrice sono riconducibili esclusivamente alla sua qualità di fideiussore (senza aver mai prestato attività lavorativa per l'impresa individuale) per rapporti bancari accessi dalla ditta [REDACTED], di cui era titolare suo padre (cfr.all.32).
- Si precisa che l'istante non ha mai prestato attività lavorativa per la ditta individuale del padre, men che meno ha mai rivestito ruoli all'interno della stessa.
- In particolare, la sua situazione attuale di squilibrio economico irreversibile, a fronte della esposizione debitoria notevole, deriva proprio dalla situazione di passività della predetta ditta che è poi ricaduta sui fideiussori, tra cui la sig.ra Immacolata, a seguito della procedura concorsuale fallimentare della ditta paterna.
- Sul punto risulta necessaria una breve ricostruzione della vicenda societaria del padre della ricorrente, per meglio comprendere lo stato di enorme squilibrio economico e patrimoniale in cui la stessa si trova all'attualità.
- L'attività esercitata dall'impresa individuale di [REDACTED] - a decorrere dal 03.01.1967 - era di rappresentanza con deposito di ferramenta e di bricolage, che nel 1988 trasferì la propria sede ad Arzano, ampliando la propria rete commerciale. Era un'attività molto florida, il cui fornitore più importante era [REDACTED] - che produceva accessori per tapparelle di alluminio (avvolgitore, guide, cassonetti etc.) che a ridosso degli anni '90 rappresentava una straordinaria innovazione nel settore. Con tale

società, il sig. [REDACTED] aveva un contratto di esclusiva e per conto della stessa aveva, presso la propria sede, un capannone con deposito di materiali, per conto della quale gestiva le vendite - e di mezzi di trasporto (camion) necessari alla relativa distribuzione in tutto il centro-sud Italia (oltre alla Campania, la Calabria, il Lazio, la Basilicata etc.).

Intorno agli anni '90 la società [REDACTED] avviò un'operazione di fusione/incorporazione con un'altra società, da cui discese la perdita del diritto di esclusiva della Ditta [REDACTED], elemento cardine dell'attività d'impresa del sig. [REDACTED], in quanto se da un lato egli non poteva acquistare i medesimi materiali da altri fornitori (diritto di esclusiva), dall'altro, gli garantiva la vendita monopolizzata degli stessi in tutto il centro sud.

Il rapporto con tale fornitore era strettissimo e di lunga data, risalente all'attività svolta a sua volta, dal padre del sig. [REDACTED].

All'epoca, oltre il 50% del materiale presente in magazzino era di tale società, con la quale il sig. [REDACTED] fatturava oltre il 50% dei propri introiti.

A tale situazione si aggiunse la crisi del settore, il mancato incasso da parte dei clienti (rappresentati da ferramenta all'ingrosso e produttori di tapparelle), la malattia cancerogena che colpì il sig. [REDACTED] (all.31), che non riuscì a gestire l'attività in modo costante.

Trattandosi di una ditta individuale, non fu possibile un eventuale passaggio generazionale o di figure di supporto nella conduzione della ditta.

La perdita del diritto di esclusiva con la suddetta società per azioni, la difficile congiuntura economica e la grave crisi di mercato unitamente ai gravissimi problemi di salute del rappresentante hanno causato la difficoltà, poi impossibilità, nel rientrare nelle esposizioni con le banche e negli scoperti di conto corrente e anticipo su fatture che la ditta aveva assunto, anche a causa della sopravvenuta insolvenza dei clienti.

Tutto ciò creò un effetto a catena di insolvenze, che ha comportato l'impossibilità di sanare la situazione patrimoniale, dando avvio alla procedura di fallimento, nell'anno 1997 (Tribunale di Napoli - sentenza n.515/97 –all.7), con ripercussioni sui fideiussori.

Sulla vita privata dell'istante.

- La sig.ra Immacolata Massimino è coniugata con il sig. [REDACTED] con matrimonio contratto [REDACTED] in regime di [REDACTED], dalla cui unione è nata [REDACTED]. Il marito è impiegato [REDACTED] con uno stipendio di [REDACTED] oltre tredicesima e quattordicesima mensilità. La famiglia risiede a Napoli, nell'immobile di proprietà del coniuge.

- Laureata in materie [REDACTED] dal [REDACTED] [REDACTED] per poi essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato [REDACTED], dove tutt'ora lavora (all.6).

- Nel [REDACTED] (all.5).

Si procederà ora con una ricostruzione volta a rappresentare la situazione finanziaria della sig.ra Massimino. Di seguito si analizzano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, le buste paga dell'anno 2024 e le ultime dell'anno 2025:

Dichiarazione dei Redditi	Importo annuo lordo	Imposta netta	Reddito netto annuo	Stipendio netto mensile x 13 mensilità
730/2024	30.707,00	5.087,00	25.620,00	1.970,76
730/2023	26.314,00	3.825,00	22.489,00	1.729,92
730/2022	23.714,00	3.278,00	20.436,00	1.572,00
CU/2025	34.783,63	6.826,20	27.957,43	2.150,57
CU/2024	36.430,85	7.887,22	28.543,63	2.195,66

CU/2023	34.880,50	7.129,47	27.751,03	2.134,69
CU/2022	30.896,95	5.446,10	25.450,85	1.957,75

Buste paga 2024	Importo netto (al lordo del ppt € 363,95 cessato a luglio 2024)
Gennaio	€ 2.135,81
Febbraio	€ 1.894,96
Marzo	€2.010,16 + 314,45
Aprile	€ 2.010,16
Maggio	€ 2.010,16
Giugno	€ 2.010,16
Luglio	€ 2.010,16
Agosto stipendio (interruzione del ppt per estinzione)	€ 2.010,16
Agosto compensi extra	€ 406,62
Settembre	€ 2.010,16
Ottobre	2.010,16
Novembre	2.010,16
Dicembre+13°	3.694,24
Media mensile	€ 2.010,00

Buste paga 2025	Importo netto
Gennaio	€ 2.201,20
Febbraio	€ 2.402,49 di cui € 228,61 rimborso conguaglio fiscale
Marzo	€ 2.071,18
Aprile	€ 2.079,49
Maggio	€ 2.030,49
Giugno	€ 2.289,99
Media mensile	€ 2.141,00

2.b) Le spese familiari e personali

Le spese correnti per il mantenimento della famiglia, come da tabella che segue, è stata predisposta sulla base della ricostruzione effettuata dalla ricorrente, previamente verificata e confermata attraverso un'analisi svolta sulla base degli estratti conto e dal report di spese dell'Unicredit Banca SpA.

Coniuge		MASSIMINO IMMACOLATA	
Spese coniuge		Spese mensili	
<i>Telecom</i>	€ 69,71	Alimentari e supermercato (alimentari, detersivi, cancelleria, biancheria casa etc.) vedi voce altro del report bancario	€ 570,00
<i>ENI+GAS+riscaldamento</i>	€147,50	Altro (bollo auto, controllo periodico auto, lavaggio, installazione metatrak...)	€ 100,00
<i>Acqua</i>	€25,28	Assicurazione auto	€105,00
<i>TARI</i>	€37,00	Acquisto abiti, calzature, intimo etc. + figlia, voli aerei per la figlia	€220,00
<i>Sostentamento personale e varie</i>	€ 400,00	Ricarica cell. + figlia	€30,00
<i>condominio</i>	€50,00	Farmacia + figlia	€84,00
		Carburante veicolo	€ 80,00
<i>Rata finanziamento</i>	€ 759,08	Visite mediche, analisi, screening	€ 200,00

<i>Unicredit</i>		patologie (vedi prospetto annuale)+ figlia	
		Cura della persona + figlia	€ 111,00
		Altro (manutenzione e riparazione casa, elettrodomestici), spese extra	
<i>Telefonia mobile Ricarica</i>	€ 15,00	Totale mensile	€ 1.600,00
<i>Spese prestazioni mediche -farmacia</i>	€ 50,00	<i>Altro: Spese legali e varie (voce altro nel report bancario)</i>	€ 500,00
<i>Totale mensile</i>	€ 1.553,57	Totale spese ordinarie	€ 19.200,00
		Totale annuo	€ 19.700,00

**La sig.ra Massimino utilizza parte del suo stipendio per supportare economicamente la figlia (vitto, spese mediche, di viaggio, etc.), che si trova all'estero (██████) a completare la propria formazione dove le cui spese di vita sono notevolmente superiori alla media italiana.*

Le suddette spese appaiono congrue sia rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 09/06/2022 ha rilevato che nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di €2.437,00, con una riduzione ad €1.709,00 nelle regioni del Sud Italia.

Il criterio per determinare quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia è calcolato tenendo conto del parametro di riferimento fornito dall'art.283, comma 2, D.Lgs.14/2019 e calcolato "in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Applicando il predetto criterio, infatti, si giunge al seguente risultato:

- Assegno sociale 2025 €538,69 al mese x 13 mensilità
- Maggiorazione 50% assegno sociale mensile € 269,34
- Parametro ISEE con n. 02 componenti nucleo familiare: 1,57 (con n.03 componenti: 2,04)

$(538,69 + 50\% = € 808,03) \times 1,57 = € 1.268,60$ reddito minimo mensile per il mantenimento della debitrice e della famiglia.

L'importo di € 1.600,00 appare congruo, tenendo conto che malgrado la figlia viva all'estero, la madre provvede a sostenere parte delle spese di sostentamento della stessa e le spese straordinarie collegate ai voli aerei e sanitari, in quanto non economicamente indipendente.

Nonostante le suddette spese rappresentano un costo a carico dei genitori, non si è tenuto conto del parametro ISEE con n. 3 componenti, che determinerebbe un reddito minimo mensile di € 1.635,28, esse.

Sulla scorta di quanto sopra, ne discende una disponibilità mensile, detratte le spese per il sostentamento familiare, di € 500,00.

Reddito mensile	€ 2.000,00/2.100,00
Spese familiari	€ 1.600,00
Avanzo circa	€ 500,00

È opportuno precisare che nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno

precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Tenuto conto infine dell'inflazione, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.

MASSA ATTIVA

L'attivo è essenzialmente costituito da redditi di lavoro dipendente percepiti dalla ricorrente, nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia.

Patrimonio immobiliare

In relazione al patrimonio immobiliare, la ricorrente non dispone di beni immobili (all.11).

Patrimonio mobiliare

BENI MOBILI REGISTRATI.

Come emerge dalla visura presso i registri del PRA (all.15), la ricorrente è proprietaria di autoveicolo recante [REDACTED].

Rapporti finanziari

La sig.ra Massimino è titolare di un unico rapporto di conto corrente, acceso presso la [REDACTED] all.16).

MASSA PASSIVA

Elenco dei creditori ex art. 67 comma2 lettera a)

La formulazione dell'elenco dei creditori ha tenuto conto:

- ❖ delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia e della CRIF della ricorrente;
- ❖ delle risultanze della situazione debitoria fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a e delle dichiarazioni di credito inviate al Gestore della crisi;
- ❖ delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario, finanziario, tributario e previdenziale.

All'esito delle verifiche condotte e ai riscontri ricevuti, il passivo complessivo, **non** comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Creditore	Tipologia	Data sottoscrizione	Coobbligati	Residuo
Castello Finance srl (Banco Ambrosiano Veneto - Donext SpA)	Fideiussione a garanzia della ditta di [REDACTED]. - decreto ingiuntivo e atto di precetto; - progetto di distribuzione nella procedura di espropriazione immobiliare; - atto di insinuazione al passivo fallimentare di [REDACTED]	Rapporti: 0912520238396 (conti correnti), 0912340238398 (sconto effetti commerciali), 0912330238397 (altri anticipi finanziari), 0912490238399 (spese legali)	SI Sorelle	€170.406,61

	Giuseppe			
SESTINO SECURITISATION S.R.L. doValue (ex MPS)	Fideiussione MPS a garanzia della ditta di [REDACTED] per saldo debitore del c/c n. 4110.80 compresi interessi convenzionali entro i limiti del tasso soglia di cui alla Legge 108/96		SI sorelle	€154.937,06
Totale				€ 325.343,67

Si precisa che l'esposizione debitoria sopra riportata, riguarda tre soggetti fideiubendi: ne deriva che l'importo debitorio in capo alla ricorrente corrisponde ad un terzo del totale (pari ad € 108.447,89). L'importo di cui alla tabella riguarda l'esposizione debitoria della ricorrente la cui natura è esclusivamente di tipo chirografo; alla somma sopra indicata, vanno aggiunte le spese per la procedura da sovraindebitamento, di cui *infra*.

Giacchè nella CR risulta una segnalazione ferma a maggio 2023 di un tal Tiberius SPV srl (che avrebbe ceduto il credito a Credit Factor SpA), con comunicazione a mezzo pec la scrivente inviava a Credit Factor Spa e a Tiberius SPV srl, senza riconoscimento del credito alcuno né accettazione di cessione del credito, richiesta di trasmissione dei seguenti documenti: - atti di diffida e messa in mora di richiesta di pagamento, - atti interruttivi della prescrizione, - prova delle cessioni del credito, titolo del credito, relativi alla sig.ra Massimino Immacolata, della quale veniva indicato il relativo codice fiscale ed allegata la procura. Ivi si diffidava gli stessi che in caso di mancato riscontro, non essendo ritenuta fornita la prova dell'esistenza del credito né della titolarità, esso non sarebbe essere inserito nello stato passivo della procedura di sovraindebitamento della ricorrente. Alla suddetta richiesta non seguiva la trasmissione di alcuna documentazione a supporto di tale presunta/errata segnalazione, di cui pertanto non si è tenuto conto.

Il Gestore della crisi effettuava circolarizzazione anche nei confronti di Zenith Service SpA quale mandataria della Zeus Finance e di quest'ultima – sebbene non presenti in CR – avendo avuto notizia di una presunta comunicazione inviata da tali soggetti ad uno dei tre garanti della Ditta [REDACTED]. Nessun riscontro perveniva.

Il marito della ricorrente, sig. [REDACTED], per la gestione di necessità familiari correnti ha rinnovato un prestito personale con [REDACTED], di cui la sig.ra Massimino è coobbligata. Tale esposizione non verrà inserita nella proposta in quanto le rate vengono regolarmente pagate dal coniuge, che continuerà ad adempiere, come ha sempre fatto, disponendo dei mezzi necessari e sufficienti al relativo impegno fino alla regolare scadenza (all.35). Sul punto si precisa che i coniugi hanno un conto corrente cointestato con [REDACTED] da oltre trent'anni. Esso è l'unico conto corrente di cui è intestataria la ricorrente; mentre il marito è titolare altresì di un conto corrente, personale ed intestato esclusivamente allo stesso, dal quale effettua i pagamenti delle rate del suddetto finanziamento.

SPESE DI PROCEDURA

Vengono di seguito evidenziate le spese di procedura, relative ai compensi spettanti all'OCC, come da preventivo da questi formulato e quelli spettanti al legale che ha assistito l'istante nella fase precedente e successiva alla presente procedura di sovraindebitamento.

Credito prededucibile di O.C.C.

Vengono appostate in prededuzione, ex art. 6 CCII lett.a) le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate, secondo la tabella ministeriale di riferimento, in € **4.337,20** ex art.16 D.M. 202/2014 come da contratto firmato (all.29). Si precisa che alcun acconto è stato versato all'OCC. Il progetto prevede un pagamento rateizzato, subordinatamente all'omologa del piano, con acconti iniziali e con il saldo alla conclusione dello stesso.

Credito privilegiato dell'Avv. Monica Mandico

Vengono portate nel passivo della procedura le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Monica Mandico quantificate complessivamente in € 4.000,00 comprensivi di spese e oneri, e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (all.28 **convenzione professionale**). Considerato che ai sensi dell'art. 6 lett. b) CCII "*i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati*"; Tale somma viene portata nel passivo della procedura per € 3.000,00 a titolo di prededuzione e per € 1.000,00 in privilegio ex art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.

SPESE DI PROCEDURA	DESCRIZIONE DEL DEBITO	GRADO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO
OCC e Gestore	Compensi OCC + Gestore della crisi	PREDEDUZIONE	4.337,20	/
AVV. MONICA MANDICO	Compenso legale	PREDEDUZIONE PRIVILEGIATO	3.000,00	1.000,00
TOTALI			7.337,20	1.000,00

➤ **Nella tabella che segue viene indicato l'ammontare debitorio comprensivo di spese di procedura.**

Credito in prededuzione/ prededucibile	€ 8.337,20
Credito chirografario	€ 325.343,67
Totale	€ 333.680,87

4. SINTESI DEBITORIA

La sig.ra Massimino non ha debiti di natura tributaria, né debiti nei confronti di ADER (all.12). La sua esposizione debitoria riguarda esclusivamente fidejussioni sottoscritte in favore della società del padre, della cui compagine sociale non ha mai fatto parte e a cui la stessa non è in grado di far fronte.

DEBITI CONTRATTI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' DEL PADRE e contestuale

RICOSTRUZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

**Diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni ed esposizione delle ragioni
dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.**

La situazione debitoria della ricorrente, che non le consente l'adempimento delle obbligazioni, è ascrivibile ad una serie congiunta di fattori sopra esposti e di seguito dettagliatamente sintetizzati:

a) la crisi economica della ditta [REDACTED], di cui era titolare il padre ed il suo successivo fallimento;

b) le fideiussioni rilasciate a garanzia di operazioni effettuate dalla ditta paterna, in un momento in cui non era prevedibile il fallimento dell'attività;

c) l'inaspettato aggravarsi, sempre più, dello stato di salute del padre che ha comportato, oltre all'ingente esborso di denaro per le spese mediche, anche il venir meno della figura responsabile dell'amministrazione sia della ditta, che delle vicende economiche familiari;

d) la grave ripercussione dei debiti imprenditoriali del padre, sui soggetti prestanti fideiussioni e per la fattispecie *de quo*, nei confronti della sig.ra Massimino Immacolata.

Sulla scorta di quanto sopra, appare evidente che si è di fronte ad un cd. "Sovraindebitamento passivo", ovvero una situazione in cui le cause delle difficoltà economiche sono riconducibili all'incidenza di fattori imprevedibili, quindi non dipendenti dalla volontà del soggetto o ascrivibili a sua colpa grave. Riguardo alla diligenza, anche considerata la circostanza che la debitrice non risulti protestata, non risulti abbia fatto spese voluttuarie, si può escludere la fattispecie dell'indebitamento colposo.

Pertanto, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è lo strumento attraverso il quale l'istante intende onorare i propri debiti nelle modalità e nei tempi come descritti nei paragrafi a seguire.

In conclusione, la debitrice non ha assunto obbligazione alcuna senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, così determinando colposamente il proprio stato di sovraindebitamento. Come esposto, si è verificata una concomitanza di fattori sfortunati, indipendenti dalla sua volontà, che ha comportato l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni. È comunque di tutta evidenza che l'accumularsi dei debiti non possa essere ascrivibile alla mala fede della ricorrente, e nemmeno i debiti e le difficoltà economiche che ne sono derivate. Infatti, si preme evidenziare che la debitrice si ritiene meritevole, in quanto non ha fatto ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali; non ha compiuto atti in frode ai creditori; non ha dolosamente causato l'indebitamento; non ha assunto obbligazione alcuna, senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, e pertanto non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così come previsto dall'art.69 comma 1 D.Lgs.14/2019

Si evidenzia che le fideiussioni venivano sottoscritte dalla sig.ra Massimino, solo nell'interesse della ditta del padre, sulla cui solidità, la stessa, e le medesime Banche, confidavano profondamente.

Sul punto, non può sottacersi il ruolo svolto dalle Banche, dal momento che esse hanno concesso i finanziamenti a favore della ditta [REDACTED], facendo affidamento, esse stesse, nella floridità dell'attività, ma dall'altro canto, utilizzando un grado di diligenza non sufficiente rispetto a quello che il caso concreto avrebbe richiesto, omettendo ogni analisi sullo stato patrimoniale finanziario del garante.

- Come già anticipato, il sig. [REDACTED], padre dell'istante, era titolare di una attività all'ingrosso di materiale edile con sede ad [REDACTED] (NA) [REDACTED]. Tale ditta Individuale - iscritta il 20.03.1973 - era ben solida e florida (ne sono dimostrazioni i crediti concessi di cui alle fideiussioni *infra*), ma a causa della perdita della esclusiva, della crisi generalizzata nel settore e di una malattia cancerogena di cui si ammalò il padre dell'istante, l'attività andò in crisi fino a giungere, nell'anno 1997, alla dichiarazione di fallimento (Tribunale di Napoli - sentenza n.515/97). Essa veniva cancellata il 30.10.1996 per cessazione di ogni attività avvenuta il 31.08.1996 (doc.7). Il fallimento veniva chiuso con sentenza del Tribunale di Napoli, in data 02.02.2017, dopo diversi anni dalla morte del

padre, avvenuta il 05.01.2009. Il fallimento fu chiuso (all.7) sul seguente riparto:

Domande ammesse al 17.02.1998 Lire 2.131.092.341 comprendente esposizioni nei confronti di MPS, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Cherubini SpA, Corit, Maxall Progress srl, Banca di Roma, Sea srl, Società Euroflez SpA, Banco Ambrosiano Veneto, Nova System snc, Profalco srl, Italflex srl, Imbac spa, Panfim srl; le domande rigettate al 17.02.1998 per Lire 2.931.089.053.

- Le fideiussioni – solidalmente prestate dall'istante unitamente alle due sorelle [REDACTED]

- riguardano:

1. **Fideiussione** prestata per lire 600.000.000 (seicentomilioni di lire) **Banco Ambrosiano Veneto sud SpA oggi Castello Finanze srl – Do Value – credito ceduto da Citibank Italia spa incorporante il Banco Ambrosiano Veneto sud SpA (all.18)** per:

- L'importo in Lire 184.959.134 relativo allo scoperto del c/c n. 201211/12 intestato al sig. [REDACTED] presso la filiale di Napoli della Citibank Italia spa incorporante il Banco Ambrosiano Veneto sud SpA;

- L'importo in lire 327.466 relativo allo scoperto del c/c n. 203587/21 intestato a [REDACTED] presso la filiale di Napoli della suddetta Banca.

Il tutto come da Decreto Ingiuntivo n. 1605/1996 del 10.10.1996 per lire 185.286.600 oltre spese. Nel 1996 la Banca notifica atto di precetto e poi pignoramento immobiliare rge 2047/1996 Tribunale di Napoli (riuniti al proc. Rge 433/1997 e rge 1477/1997) che si concludeva, il 31.12.2002, con l'aggiudicazione della vendita con incanto al prezzo di lire 611.600.000 pari ad € 315.865,04 che veniva distribuito a favore sei seguenti creditori:

Mediocredito Toscano SpA per lire 737.008.021 (euro 380.632,88) e con cui veniva dichiarata l'incapienza per il residuo da distribuire agli altri creditori e che veniva soddisfatto nella misura di € 301.909,81.

Poi, il 25.09.1997 il Banco Ambrosiano Veneto SpA depositava istanza di insinuazione al passivo del fallimento del sig. [REDACTED].

Alla data dell'01/01/2022, il debito ammonta a **€165.830,42 (centosessantacinquemilaottocentotrenta/42)**, oltre eventuali spese ed oneri maturati e maturandi.

Tuttavia sul punto, senza entrare nel merito, si ricorda l'applicazione dei seguenti profili normativi e giurisprudenziali che ineriscono la questione che ci interessa:

- della qualifica di consumatore della ricorrente;
- della compatibilità del modulo fideiussorio allo schema ABI incriminato dalla Banca d'Italia (questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado);
- dell'applicazione della Direttiva comunitaria 93/13, del Codice del Consumo poi modificato;
- della giurisprudenza comunitaria e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle clausole vessatorie;
- dell'art. 58 TUB.

2. **Fideiussione** prestata il 07.02.1996 per **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA oggi SESTINO SECURITISATION SRL [REDACTED] DITTA (all.19) derivante da:**

Con comunicazione pec del 09/06/2022 la Sestino Securitisation Srl (all.19) dichiarava di aver acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), tutti i crediti per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da finanziamenti chirografari e ipotecari o comunque crediti di altra natura vantati verso debitori classificati dalla cedente a sofferenza, delle quali posizioni MPS risultava titolare al 1 gennaio 2014, aventi le caratteristiche indicate nell'Avviso di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 80 del 8 luglio 2014 con

efficacia dal 27.06.2014. Aggiungeva che tra i crediti ceduti a Sestino Securitisation srl rientrava quello originariamente vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di [REDACTED] derivante da:

a) saldo debitore di c/c 4110.80;
b) n. 4 effetti cambiari accreditati salvo buon fine e ritornati insoluti e protestati e garantito da fidejussione omnibus con massimale di € 154.937,06 rilasciata, tra le altre, dalla sig.ra MASSIMINO IMMACOLATA.

Anche in questo caso, senza entrare nel merito, si ricorda l'applicazione dei seguenti profili normativi e giurisprudenziali che ineriscono la questione che ci interessa:

- della qualifica di consumatore della ricorrente;
- della compatibilità del modulo fideiussorio allo schema ABI incriminato dalla Banca d'Italia (questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado);
- dell'applicazione della Direttiva comunitaria 93/13, del Codice del Consumo poi modificato;
- della giurisprudenza comunitaria e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle clausole vessatorie;
- dell'art. 58 TUB.

- Si precisa che la sig.ra Massimino, insieme alle sorelle, sottoscriveva Fideiussione con **Banco di Napoli (AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. già S.G.A. SpA ex San Paolo Imi incorporante per fusione Banco di Napoli)**. Il 14.10.1996 il creditore otteneva Decreto Ingiuntivo n. 1629/1996 per lire 103.506.649 oltre interessi maturandi, accessori e spese, con residuo creditorio al 27.09.2005 di € 55.842,28 (lire 108.125.738). Ne seguiva notifica del 11.05.2016 di atto di precetto per € 50.315,00 e di atto di pignoramento del 04.08.2016 per € 50.315,00 aumentato della metà oltre spese. A seguito della notifica di atto di pignoramento presso terzi del 04.08.2016 veniva disposta assegnazione delle somme a favore del creditore S.G.A. SpA, per un ammontare di euro 50.315,00 risultante dal precetto, oltre spese e competenze di esecuzione (all.20). Le trattenute dallo stipendio (terzo: [REDACTED]) si sono concluse nel mese di luglio 2024. Si segnala che il medesimo creditore, sulla scorta del medesimo titolo, ha riscosso le somme anche dallo stipendio della sorella. Per 9 anni la ricorrente ha vissuto una condizione di estrema difficoltà, e oggi rischia che altri creditori possano aggredirla nuovamente, con la certezza assoluta che, stante l'elevato importo debitorio, essi non potranno mai soddisfare integralmente il proprio credito.

Atti dispositivi degli ultimi 5 anni

Dalla documentazione esaminata, e confermata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi, non risultano atti di disposizione del patrimonio né atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni. Ella non ha sottoscritto compromessi e/o alienazioni aventi ad oggetto beni immobili e/o partecipazioni societarie di controllo, né sottoscritto transazioni. Negli ultimi 5 anni ella non ha concesso ipoteche e/o fideiussioni, accettazioni di eredità e di donazioni ed ogni altro genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'art. 94 co. 2 del CCII.

Procedure giudiziarie

La sig.ra Massimino Immacolata si trova ad essere parte, in forza del *litis consorzio necessario*, di un giudizio di usucapione relativo ad un immobile facente parte della massa attiva del fallimento della Ditta [REDACTED] che, alla chiusura (del fallimento) è stato rimesso

nella disponibilità degli eredi aventi diritto che, però, allo stato sono solo [REDACTED] del sig. [REDACTED], stante la rinuncia all'eredità delle figlie, tra cui la ricorrente, avvenuta nel 2009 (all.30).

Formulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ATTIVO DISPONIBILE PER IL PIANO:

Reddito del debitore	€ 2000,00/2.100,00
A detrarre spese mensili	€ 1.600,00
Importo mensile disponibile per il piano	€ 500,00

Per l'effetto, la sig.ra Massimino avanza la seguente proposta di piano: tenuto conto del reddito prodotto e delle spese mensili necessarie al sostentamento, l'importo disponibile è **€ 500,00 mensili**, da corrispondersi mediante il versamento di **n. 48 rate circa (4 anni)**, che verrà distribuito tra tutti i creditori concorsuali secondo le regole della *par condicio creditorum* e di seguito precisato:

- pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC e di quelli dell'avvocato/advisor del debitore,
- pagamento del credito chirografo nella misura del 4,82%.

Con riferimento alla percentuale di soddisfazione, non può non evidenziarsi che il debito complessivo risulta garantito in solido da più fideiussori (le sorelle), per cui – in termini di imputazione interna a carico della singola debitrice – la quota effettivamente assolta e pagata dalla ricorrente si traduce in una percentuale pari al **14,46%** di quanto dovuto dal singolo fideiussore.

Creditore	Residuo	Quota di 1/3	Proposta
OCC	4.337,20€		4.337,20 €
ADVISOR	4.000,00 €		4.000,00 €
Castello Finance (Banco Ambrosiano)	€ 170.406,61	56.802,20	8.207,48 €
Sestino Securit DoValue MPS	€ 154.937,06	51.645,68	7.467,97 €
TOTALE	€333.680,87	108.447,88	24.012,65 €

Chirografi ANTE piano	€ 325.343,67
Chirografi POST piano	€ 15.675,45
Totale con OCC e advisor	€ 24.012,65

TABELLA ANALITICA DEL PIANO DI RIENTRO

Creditore	Proposta	%rispetto	Debito	Categoria	% soddisfazione	anno1	anno2	anno3	anno4	anno5
OCC	4.337,20 €		4.337,20 €	Prededuazione	100%	2.000,00 €	2.000,00 €		337,20 €	4.337,20 €
ADVISOR	4.000,00 €		4.000,00 €	Prededuazione	100%	4.000,00 €				4.000,00 €
Castello Finance (Banco Ambrosiano)	8.207,48 €	52,36%	170.406,61 €	Chirografo	4,82%		2.200,00 €	3.000,00 €	3.007,48 €	8.207,48 €
Sestino Securit DoValue MPS	7.467,97 €	47,64%	154.937,06 €	Chirografo	4,82%		1.800,00 €	3.000,00 €	2.667,97 €	7.467,97 €
Totale con OCC+adv	24.012,65 €	100,00%	333.680,87 €			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.012,65 €	24.012,65 €
Totale SENZA OCC+adv	15.675,45 €		325.343,67 €							
						500x12=6000				
OCC+Avv	8.337,20 €									
Chirografi ANTE piano	325.343,67 €									
Chirografi POST piano	15.675,45 €									

- Nel primo anno dopo l'omologa, è previsto il pagamento di un acconto delle spese in prededuzione a favore dell'OCC e dell'avvocato/advisor.
 - Nel secondo anno, è previsto il pagamento di un secondo acconto all'OCC e l'inizio del rateizzo del pagamento dei crediti chirografi.
 - Nell'ultima rata (la 48esima) è previsto il pagamento del saldo dell'OCC.
- Tale proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza, il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per la debitrice.

In ordine all'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
--

Appare in atti documentata la sussistenza di tutti i presupposti di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex D.Lgs.14/2019.

La ricorrente, a fronte dell'art.2740 c.c. in forza del quale "*il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri*", intende avvalersi della procedura di composizione della crisi allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che il combinato disposto degli artt.67-68 D.Lgs.14/2019 consente la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, avendo contenuto libero, a condizione che si indichino in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, la ricorrente formula la presente proposta di composizione della crisi che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata, con la precisazione che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a

raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal ricorrente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva

funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, la ricorrente avanza la presente proposta al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure esecutive che non garantirebbero la soddisfazione di tutti i creditori.

In base alla giurisprudenza di merito, il familiare il cui indebitamento derivi dal rilascio di garanzie a favore di società di proprietà dei genitori, nelle quali non detiene alcuna partecipazione societaria né assume ruoli amministrativi, può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, (Tribunale Ancona, 28 Dicembre 2023. Est. Mantovani; Tribunale Cuneo, 08 Febbraio 2023. Est. Fiorello). La fattispecie esaminata dal Tribunale marchigiano non è dissimile da quella del caso *de quo*, in cui appare evidente l'insussistenza della colpa grave del figlio per avere prestato fideiussione a garanzia dei debiti della società dei genitori, benché l'esposizione debitoria della società fosse enorme, e ben al di là delle capacità patrimoniali e reddituali del fideiussore.

SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE

La sig.ra Massimino è “consumatore ¹” ai sensi dell’art. 2 lettera e) inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ella non ha mai svolto attività imprenditoriale.

Ella non ha mai fatto parte della compagine sociale della ditta [REDACTED], né di altre società.

Ella ha sempre svolto esclusivamente attività di lavoro dipendente quale insegnante.

In particolare, ella è dipendente con contratto a tempo indeterminato [REDACTED] dove [REDACTED].

L’esposizione debitoria a suo carico riguarda fideiussioni sottoscritte personalmente, quale persona fisica, a garanzia dei debiti personali del padre (Sestino Securitisation Srl) e della ditta unipersonale facente capo sempre al padre (Castello Finance Srl).

La debitoria oggetto del piano di ristrutturazione riguarda esclusivamente fideiussioni prestate dalla sig.ra Massimino a favore dei debiti contratti dalla ditta del padre, [REDACTED].

Ella ha agito unicamente per finalità affettive e di sostegno familiare, senza alcun coinvolgimento professionale o vantaggio economico. Tale circostanza conferma la sua posizione di consumatore, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza europea (CGEU causa C-74/15) e italiana (Cass. n. 742/2020).

Invero, è ormai superato il concetto precedente che considerava automaticamente il fideiussore, come un professionista (Cassazione 34515/2021), grazie a due pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2015 (C-74/2015 e C-534/2015) che hanno ribaltato tale interpretazione. La tesi che è stata sorpassata è quella del "professionista di riflesso" o "di ribalzo".

Le sentenze della Corte di Giustizia (C-74/2015 e C-534/2015) e della Cassazione hanno ribaltato l'indirizzo precedente, affermando che un fideiussore (anche se socio) può essere considerato un consumatore se non ricorrono determinate condizioni, come la non partecipazione alla gestione dell'azienda e la quota limitata di partecipazione.

Questi pronunciamenti hanno chiarito che la qualifica di consumatore non può essere automaticamente esclusa per un fideiussore, ancorchè socio, ma deve essere valutata in base a specifiche circostanze e criteri.

Sulla questione, si rappresenta che, in conformità alla giurisprudenza europea e come confermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 8662/2020 se il fideiussore ha agito, come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore.

La circostanza che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude,

¹ PRECISAZIONE SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE

La sig.ra Massimino deve essere qualificata come consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, poiché ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione italiana ha affermato che il fideiussore che presta garanzia per scopi personali e non professionali può beneficiare delle tutele previste per i consumatori. Il fatto che la sig.ra Massimino abbia firmato le fideiussioni unicamente per aiutare il padre, senza partecipare all'attività d'impresa e senza trarre vantaggio economico, conferma la sua qualifica di consumatore.

di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore, in quanto vanno valutate le condizioni personali del garante e non del garantito.

Da ultimo le SS della Corte di Cassazione n. 5868 del 27.02.2023 hanno affermato l'applicabilità della tutela prevista per i consumatori al fideiussore garante di un credito contratto da una società commerciale.

Le cause dell'odierno sovraindebitamento della sig.ra Massimino sono da ricondursi, esclusivamente, ad eventi legati alla attività lavorativa del padre, alla quale la ricorrente, si ribadisce, non ha mai partecipato (cfr.all.32).

Trattasi del c.d. "sovraindebitamento passivo" ovvero una situazione in cui le cause delle difficoltà economiche sono riconducibili all'incidenza di fattori imprevedibili, quindi non dipendenti dalla volontà del soggetto o ascrivibili a sua colpa grave

L'esposizione riguarda le fideiussioni sottoscritte dalla ricorrente, per *affaectio familiaris* nell'interesse delle società genitoriale, sulle cui solidità, la sig.ra Massimino, e, *in primis*, le Banche erogatrici, confidavano profondamente. Sul punto, non può sottacersi il ruolo svolto dalle Banche, dal momento che esse hanno concesso i finanziamenti a favore della ditta di [REDACTED], facendo affidamento, esse stesse, nella floridità dell'attività e dall'altro, utilizzando un grado di diligenza non sufficiente rispetto a quello che il caso concreto avrebbe richiesto. La ricorrente non ha causato con colpa grave il proprio indebitamento, in quanto la responsabilità è delle banche (cfr. Tribunale di Ancona 28 dicembre 2023, Giudice Mantovani).

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI ANALOGHI

Fideiussore e status di consumatore

Cass. civ. Sez. Un. n. 5868/2023: ha sottolineato che la tutela prevista dalla normativa consumeristica (e, di riflesso, dalla disciplina del sovraindebitamento) è applicabile anche al fideiussore, purché non ricorrano ruoli gestionali o professionali nel rapporto garantito.

Cass. civ. n. 8662/2020: ribadisce che la valutazione del "fine estraneo all'attività imprenditoriale o professionale" si riferisce alla posizione personale del fideiussore, non a quella del debitore principale. Se quest'ultimo è un imprenditore, ma chi garantisce non ha partecipato all'impresa, il garante può essere "consumatore".

Tribunale di Ancona, 28 dicembre 2023 (Giudice Mantovani): ha riconosciuto la meritevolezza di un debitore che aveva garantito le obbligazioni di un familiare titolare d'impresa, ravvisandone il profilo di sovraindebitamento "passivo" e dunque ammissibile alla procedura di ristrutturazione.

Sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria (Liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019)

La presente proposta di piano è l'unica strada percorribile per una concreta soddisfazione del ceto creditorio. Il debitore ha inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni. Sul punto si ricorda che la sig.ra Massimino Immacolata non è proprietaria di beni immobili, e l'unico bene da mettere a disposizione, oltre all'autoveicolo di valore di circa € 5.000,00, proviene dal proprio

reddito da lavoro dipendente, detratte le spese di sostentamento.

La ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento dalla quale non potrà mai uscire se non attraverso lo strumento di regolazione della crisi. Ella infatti, percepisce uno stipendio mensile da lavoratore [REDACTED], con il quale non potrà mai soddisfare il credito vantato dalle Banche nel cui interesse negli anni 90 ha firmato fidejussioni, pari ad oltre 300mila euro. Se il malcapitato debitore destinasse tutto il proprio stipendio a pagare il debito, gli occorrerebbero non meno di 60 anni per estinguerlo. Senza contare gli interessi generati dal debito e senza considerare con quali (inesistenti) mezzi dovrebbe vivere il debitore nel corso dei 60 anni in cui paga il debito. All'evidenza sussiste una gravissima situazione di sovraindebitamento, non pagabile e non gestibile. Il debitore propone di pagare € 500 al mese (rivenienti dal proprio stipendio) per 4 anni, ossia complessivamente € 24.012,65

Nell'ipotesi di liquidazione, dovendo essere messo a disposizione l'autoveicolo di proprietà della ricorrente, necessario per gli spostamenti casa lavoro oltre che per altre necessità, la sig.ra Massimino, sarebbe costretta a far fronte ai costi per l'utilizzo dei mezzi pubblici, che si calcolano in una media mensile di € 100,00.

Nella tabella che segue viene messo a confronto l'importo che discenderebbe dall'omologa della presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da quello dell'ipotesi dell'alternativa liquidatoria:

	Importo Debitorio	Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore	Alternativa liquidatoria
Importo disponibile x numero rate		€ 500,00 x 48 = € 24.012,65	€ 400,00 x 36 = € 14.400,00
Valore autoveicolo			€ 5.000,00
Crediti in prededuzione	€ 8.337,20	- € 8.337,20	- € 8.337,20
Crediti Chirografari	€ 325.343,67	€ 15.675,45	€ 11.062,8
Totale soddisfazione		€ 24.012,65	€ 19.400,00

Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta più conveniente dell'alternativa liquidatoria.

Si rammenta che, nel rispetto della *par condicio creditorum*, vanno soddisfatti:

- il 100% del credito prededucibile dell'O.C.C. e dell'advisor del NOMINANDO liquidatore, i cui costi NON sono stati preventivati ma che andrebbero ad aumentare il passivo;
- i creditori chirografi, in ipotesi di alternativa liquidatoria incasserebbero una percentuale al di sotto dello 1,55% circa del credito, mentre con l'omologa del piano avrebbero una soddisfazione pari al 4,82%; percentuale che se considerata quale terzo del totale debitorio, si traduce nella percentuale complessiva del 14,46% relativa alla sig.ra Massimino Immacolata.

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e

giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni così riepilogate:

Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Totale Debito Prima del Piano	€ 333.680,87
Percentuale di soddisfazione creditori chirografi	4,82%
Percentuale di soddisfazione totale creditori della procedura (compresi OCC+advisor)	7,2%
TOTALE SODDISFAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	€ 24.012,65

Alternativa Liquidatoria

Totale Debito Prima del Piano	€ 325.343,67
Percentuale di soddisfazione creditori chirografi	1,8%
Totale Debito Dopo apertura liquidazione	€ 333.680,87
Percentuale di soddisfazione totale creditori della procedura (compresi OCC+advisor)	3,1%
TOTALE SODDISFAZIONE IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE	€ 19.400,00

Sulla base di tali risultanze, si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dalla ricorrente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata - unico parametro di riferimento da tener conto nella valutazione della fattibilità e convenienza.

In ordine alla fattibilità del piano proposto

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore poggia sui flussi derivanti dal reddito prodotto dalla ricorrente in qualità di [REDACTED], con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La somma mensile messa a disposizione della procedura è stata calcolata in considerazione delle spese necessarie al sostentamento della ricorrente e della di lei famiglia e rende, per un verso, sostenibile la proposta e, per altro verso, rende la stessa conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per tutto il ceto creditorio, considerato che nell'alternativa liquidatoria essi troverebbero una soddisfazione del tutto irrisoria, come sopra precisato.

11. Sul Merito Creditizio

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto

conto del merito creditizio, ex art. 68, comma 3, sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU:

- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it.

➤ In relazione alle fideiussioni, per la fattispecie in parola appare del tutto superfluo svolgere nel dettaglio una disamina sul reddito percepito all'epoca della sottoscrizione delle garanzie personali, tenuto conto che la sig.ra Massimino Immacolata è sempre stata un consumatore. Ella ha iniziato a lavorare quale [REDACTED] alle dipendenze del [REDACTED] [REDACTED] (all.6) e poi, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato [REDACTED].

Le fideiussioni sottoscritte in favore della ditta [REDACTED] risalgono all'epoca in cui la ricorrente aveva un reddito da lavoro dipendente come [REDACTED]. Va da sé che i creditori:

- Banco Ambrosiano Veneto (ora Castello Finance srl - Donext SpA),
- MPS SpA (ora SESTINO SECURITISATION S.R.L. doValue)

hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis TUB. Ne consegue che ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII i suddetti Istituti di credito non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta così come statuito dall'art.69, comma 2, D. Lgs. 14/2019.

Pertanto appare evidente che i creditori si siano reso responsabili di aver violando il principio di ragionevolezza e soprattutto non aver tenuto conto della valutazione del merito creditizio. Di tale sproporzione i seguenti Istituti di credito erano ben consapevoli al momento della sottoscrizione del contratto (di fideiussione e di prestito personale), ma hanno comunque concesso il credito.

Sul punto, si evidenzia che a tali creditori - qualificati professionalmente - non avendo tenuto conto dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. va preclusa la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Il mancato rispetto dei principi dell'art.124 bis T.U.B. ha quindi in definitiva comportato la mancata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto finanziatore.

Le norme che disciplinano la concessione del credito al consumatore sono infatti caratterizzate da una valorizzazione effettiva del profilo della valutazione del merito creditizio del cliente- consumatore, unitamente alle norme sulla trasparenza del contratto, in modo tale da non porre su di un piano asimmetrico il rapporto finanziaria-cliente.

La giurisprudenza di merito sul punto ha dapprima "anticipato" il legislatore arrivando alle medesime conclusioni e successivamente ha confermato tale impostazione valorizzando la necessità della valutazione del merito creditizio da parte del creditore.

L'attuale art.124-bis TUB, introdotto con il d.lgs.141/2010, affida all'intermediario una valutazione prognostica in ordine alla capacità del consumatore di restituire quanto erogatogli e, dunque, circa la solvibilità del soggetto, *"sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Il principio del "prestito responsabile", già sotteso al disposto dell'art.8, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, che, letto alla luce del considerando n.22 della Direttiva

2014/17/UE, manifesta l'interesse del legislatore europeo verso un maggiore coinvolgimento dell'intermediario nelle attività valutative prodromiche alla concessione del credito, superando la prospettiva (inevitabilmente autolimitativa) dell'auto-responsabilizzazione del consumatore e, dunque, convergendo verso una necessaria co-responsabilizzazione delle finanziarie.

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, dal canto suo ha riconosciuto che la direttiva sul credito ai consumatori mira a tutelare in via diretta questi ultimi contro i rischi derivanti non solo dagli abusi dell'intermediario, ma anche dal sovraindebitamento e dall'insolvenza (cfr. sentenza C- 679/18 della Corte di Giustizia dell'UE, intervenuta su rinvio pregiudiziale di un Tribunale Ceco, si è pronunciata sull'interpretazione degli articoli 8 e 23 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per realizzare una tutela effettiva del consumatore, parte debole del rapporto, in situazione di inferiorità rispetto al professionista).

Di conseguenza è necessario che il giudice nazionale esamini d'ufficio il rispetto dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte del creditore, anche alla luce dell'art.8 della citata Direttiva. Infatti, la Corte ha avuto modo di rilevare che "l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare la solvibilità del debitore [...] contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste [...] nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, [...] necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo".

La collocazione sistematica dell'art.124-bis TUB nel Titolo VI, dedicato alla trasparenza, conferma la rilevanza privatistica della norma richiamata e si segnala per la sua funzione, immanente all'obbligo di trasparenza, nella fase preliminare della concessione del credito in cui il consumatore va informato in maniera concreta per permettergli di compiere una scelta consapevole, al fine di evitarne il sovraindebitamento.

Tale rischio può essere evitato rendendo edotto il cliente/consumatore della sua complessiva situazione finanziaria e dei rischi collegati alla concessione di un nuovo finanziamento.

La finalità del sistema dovrebbe quindi essere quella di porre sullo stesso piano il consumatore ed il creditore nella fase precontrattuale, di modo che il primo non sia meramente destinatario di informazioni che, non essendo un tecnico, non è in grado di comprendere e che il secondo si attivi al fine di acquisire informazioni (anche tramite banche dati) utili per fargli compiere un giudizio prognostico sulla solvibilità del cliente.

La previsione normativa è il frutto delle concrete modalità con le quali viene attuata l'attività degli istituti di credito i quali, anche solo per garantire la redditività della loro impresa dovrebbero essere interessati alla solvibilità dei loro clienti, mentre sotto un diverso profilo, sistematico, non dovrebbero concedere credito a chi sia considerato non meritevole.

Non va trascurato, inoltre, che gli intermediari creditizi sono soggetti professionali i quali sanno come gestire e minimizzare il rischio cui si espongono (il mercato degli Npl ne è l'esempio più lampante).

In questo quadro appare quindi insufficiente fornire al cliente-consumatore unicamente una

serie di informazioni senza metterlo nella concreta condizione di poter compiere una scelta consapevole in grado di evitargli di sovraindebitarsi accedendo ad un credito insostenibile per far fronte alla pressante esigenza di vita quotidiana e non passando quindi dall'indebitamento consapevole e supportabile (e quindi restituibile) all'insolvenza.

Dal canto loro gli intermediari creditizi hanno erogato finanziamenti nella prospettiva di poter cedere il proprio credito al momento opportuno (anche per esigenze di bilancio) e la normativa, di fatto, non consente di sanzionare sul piano contrattuale tali comportamenti, nonostante le previsioni della richiamata Direttiva 2008/48/CE che all'art. 23, intitolato "Sanzioni", così dispone: "Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive".

Solo con l'introduzione dell'art.9, comma 3 bis, L. 3/2012 prima e dell'art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/2019 poi, il legislatore italiano ha previsto che deve essere il soggetto finanziatore a valutare e tener conto del merito creditizio e ciò nel solco della sovraordinata disciplina europea.

L'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha quindi avuto il merito di "responsabilizzare" il creditore nella concessione del credito e sanzionandone il comportamento nel caso in cui abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo

aggravamento, violando i principi di cui all'art.124 bis TUB, prevedendo che non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche se dissenziente rispetto al piano proposto, né far valere cause di inammissibilità, a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In conclusione si evidenzia che i suddetti creditori hanno erogato credito – sotto forma di prestito o di carte di credito/revolving - violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e pertanto ai sensi dell'art. 12 comma 3-ter della L. 03/2012 così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020 art. 4- ter, oggi trasfuso nell'art 69 co.2 del CCII che recita: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

La relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.
--

La presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore viene allegata alla relazione effettuata dal Gestore della crisi presso l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento dell'OCC COA di Napoli, Avv. Ersilia Sibilio la quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.14/2019, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Ivi preme osservare, per completezza espositiva, che il Gestore della crisi:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali della ricorrente accertandone la veridicità;
- ha valutato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo della presente domanda.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente sig.ra Massimino Immacolata *ut supra* rappresentata e difesa e con l'assistenza del Gestore della crisi presso l'O.C.C. e dell'avv. Monica Mandico:

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dal D.Lgs.14/2019;
- considerato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è idonea alla migliore soddisfazione dei crediti concorsuali, avendo allo stesso tempo modo di offrire a sé stessa e alla sua famiglia una possibilità di azzeramento del debito

E VOGLIA

all'Ill.mo Tribunale adito, per il tramite del nominato O.C.C.:

❖ che visto l'art.70, comma 1, D.Lgs. 14/2019, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, dichiarare l'apertura della procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo la pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia della proposta e del piano e che ne sia data comunicazione a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni;

❖ che il Tribunale, previa l'attuazione delle prescrizioni di legge, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché il comportamento dell'istante per non aver posto in essere atti con colpa grave, frode e mala fede e risolta ogni altra contestazione, voglia, l'adito Giudicante

❖ che, visto l'art.70, comma 2, D.Lgs. 14/2019, disponga che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata;

❖ che visto l'art.70, comma 3, D. Lgs. 14/2019 disponga che nei venti giorni successivi alla comunicazione i creditori possano presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

❖ che, visto l'art.70, comma 4, D.Lgs.14/2019, disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

❖ che l'adito Giudicante omologhi il progetto oggetto del presente ricorso così come confermato dalla relazione particolareggiata del Gestore/OCC che ne ha attestato la fattibilità e la convenienza.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i documenti indicati nel presente ricorso, come da depositando foliaro.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Napoli, 08.07.2025

Firma

La proponente

Avv. Monica Mandico anche in qualità di Advisor

Allega i documenti, come da foliaro:

- Procura,
- Proposta del piano di ristrutturazione,
- Relazione particolareggiata.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.